

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

815<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 2005

Presidenza del presidente PERA,  
indi del vice presidente SALVI  
e del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-43

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 45-115

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 117-126



## I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 1		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
Annuncio di presentazione .....	1		
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .....	2		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
<b>Discussione:</b>			
<b>(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (Relazione orale):</b>			
D'IPPOLITO (FI), relatrice .....	2		
MARTONE (Misto-RC) .....	5		
SODANO Tommaso (Misto-RC) 7, 8 .....			
BOBBIO Luigi (AN) .....	8		
Verifiche del numero legale .....	6, 7, 8		
<b>Seguito della discussione:</b>			
<b>(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</b>			
PRESIDENTE .....	9		
		<b>INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO</b>	
		<b>Discussione e reiezione di proposta:</b>	
		PRESIDENTE .....	Pag. 10, 11, 12 e <i>passim</i>
		CALVI (DS-U) .....	10, 11, 18 e <i>passim</i>
		MANZIONE (Mar-DL-U) .....	11
		BOBBIO Luigi (AN) .....	12
		ZANCAN (Verdi-Un) .....	13, 17
		Verifiche del numero legale .....	13
		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
		<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis:</b>	
		ZANCAN (Verdi-Un) .....	13, 17
		BISCARDINI (Misto-SDI-US) .....	14
		CALVI (DS-U) .....	18, 20, 37 e <i>passim</i>
		SALERNO (AN) .....	21
		MANZIONE (Mar-DL-U) .....	22, 24, 37 e <i>passim</i>
		LEGNINI (DS-U) .....	25
		AYALA (DS-U) .....	26, 40
		BRUTTI Massimo (DS-U) .....	28, 38
		FASSONE (DS-U) .....	31
		CAVALLARO (Mar-DL-U) .....	34
		BOBBIO Luigi (AN), relatore .....	37, 38
		CASTELLI, ministro della giustizia .....	39, 40
		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005</b> .....	42
		<b>ALLEGATO A</b>	
		<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis:</b>	
		Articolo 1 .....	45
		Articolo 2 ed emendamenti da 2.500 a 2.553 .....	47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**ALLEGATO B****DISEGNI DI LEGGE**Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . *Pag.* 117

Annunzio di presentazione . . . . . 118

Assegnazione . . . . . 119

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti . . . . . 120

Trasmissione di documenti . . . . . 121

**CORTE COSTITUZIONALE**Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali  
per il giudizio di legittimità . . . . . *Pag.* 121

Ordinanze relative a conflitto di attribuzione. 121

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 41

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 122

Interpellanze . . . . . 123

Interrogazioni . . . . . 123

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 135

**ERRATA CORRIGE** . . . . . 136

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato ieri il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 del 2005 concernente interventi urgenti in materia di protezione civile.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Discussione del disegno di legge:

**(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (Relazione orale)**

D'IPPOLITO, *relatrice*. Il decreto-legge, su cui in Commissione si è registrata l'astensione dei maggiori Gruppi di opposizione, si propone di

rimuovere le restrizioni introdotte nel 2001 per tutelare le imprese italiane del settore energetico dal rischio di posizioni dominanti da parte di imprese straniere operanti in mercati caratterizzati da forti asimmetrie rispetto al contesto italiano. Tale impostazione, su cui la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione e che mirava a tenere conto delle notevoli disomogeneità nei processi di liberalizzazione in corso rispetto agli altri *partner* europei, può oggi essere superata nel senso di non applicare le limitazioni in caso di intese tra il Governo italiano e i Governi di Stati europei interessati che garantissero sicurezza negli approvvigionamenti energetici e condizioni di reciprocità nell'accesso ai rispettivi mercati. Sotto il profilo generale per il settore energetico, l'azione svolta dal Governo in questa legislatura ha prodotto risultati positivi sul margine di riserva della disponibilità elettrica, grazie all'ammodernamento e potenziamento di molte centrali e alla costruzione di nuove centrali, all'avvio dei programmi e dei primi impianti dei concorrenti dell'ENEL e al rafforzamento delle interconnessioni con l'estero; tuttavia, in presenza di consumi in costante crescita, occorrerà creare le condizioni per permettere alle imprese italiane di partecipare ai programmi esteri, soprattutto europei, proseguire nello sforzo di diversificazione delle fonti energetiche, aumentare il consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e compiere una riflessione sull'utilizzazione del nucleare, non improntata ad impostazione ideologica, ma valutando la questione in termini di efficienza e, di salvaguardia ambientale, di riduzione dei costi e di smaltimento delle scorie. In tale ottica, deve essere valutato positivamente l'accordo sottoscritto ieri tra l'ENEL e l'omologa società francese EDF per la realizzazione di reattori nucleari di nuova generazione oltralpe.

MARTONE (*Misto-RC*). Presenta una questione pregiudiziale per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, poiché il decreto-legge riguarda il caso singolo dell'accordo tra la società italiana e quella francese, peraltro frutto di un'intesa tra i rispettivi Governi che ha limitato il confronto democratico in Parlamento. Inoltre, non si può strumentalizzare tale occasione o richiamare i principi del Protocollo di Kyoto sulla diversificazione delle fonti energetiche per riaprire il dibattito sulla questione nucleare, che il popolo italiano ha respinto con il *referendum* del 1987. Chiede quindi la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,17.*

### Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Tommaso SODANO (*Misto-RC*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,38.*

BOBBIO Luigi (*AN*). Chiede che nell'ultima votazione risulti la sua partecipazione, erroneamente omessa.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Su richiesta del senatore Tommaso SODANO (*Misto-RC*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11.*

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), è respinta la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Martone.*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento ad altra seduta.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico** (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

### **Discussione e reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno**

CALVI (*DS-U*). Propone un'inversione dell'ordine del giorno ritenendo preferibile utilizzare il rimanente tempo della seduta per approvare in via definitiva il disegno di legge sulla prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, su cui si registra un ampio consenso, e rinviare il seguito dell'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario alla ripresa dei lavori in modo tale da dedicare alla discussione ampio spazio.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Concorda con la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, richiamandosi all'intesa intercorsa informalmente con il Governo per approvare in via definitiva il disegno di legge n. 414-B. In tal modo la seduta avrebbe un esito produttivo, che non si registrerebbe con il mero avvio del prosieguo dell'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario,

BOBBIO Luigi (*AN*). Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rivendica il diritto dell'Aula a confrontarsi nel merito del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è respinta la proposta di inversione dell'ordine del giorno del giorno, avanzata dal senatore Calvi e da altri senatori.*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis**

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana del 14 aprile è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 1.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è approvato l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sono stati dichiarati inammissibili, in quanto non riferiti alle parti oggetto del messaggio di rinvio del Capo dello Stato, gli emendamenti 2.500, 2.7, 2.501, 2.14, 2.19, 2.43, 2.514, 2.527, 2.528, 2.529, 2.530, 2.80, 2.85, 2.92, 2.95, 2.139, 2.138, 2.338, 2.339, 2.359, 2.360, 2.367, 2.370 e 2.371. La Presidenza, accogliendo la richiesta del senatore Fassone, dispone che la discussione dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, sia suddivisa in tre parti distinte. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti articolo 2, comma 1, dalla lettera *f*) alla lettera *i*).

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). La dichiarazione di inammissibilità relativa ad alcuni degli emendamenti a sua firma non è condivisibile in quanto si tratta di proposte tra loro tutte collegate e finalizzate alla risoluzione dei problemi di fondo del funzionamento della giustizia, che il provvedimento in esame non affronta. La maggioranza, infatti, ha lasciato trascorrere la legislatura senza riuscire a conseguire risultati soddisfacenti in tema di riduzione della lunghezza dei processi e neppure realizzando miglioramenti sul piano delle garanzie, dal momento che anche la riforma dell'ordinamento proposta aggira il tema nodale della separazione delle carriere, obiettivo che pure sarebbe stato conseguibile se perseguito attraverso un franco e collaborativo confronto con la magistratura. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U e del senatore Petrini. Congratulazioni*).

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

ZANCAN (*Verdi-Un*). I motivi di palese incostituzionalità segnalati nel suo messaggio dal Presidente della Repubblica sono stati disattesi dalla maggioranza, che ha preferito ricorrere a soluzioni che aggirano i problemi anziché affrontarli. Per quanto riguarda il tema dei concorsi, rimane inalterata l'incostituzionale limitazione dei poteri attribuiti al Consiglio superiore della magistratura in tema di assunzioni dei magistrati giacché permane il meccanismo dei giudizi di idoneità rilasciati dalle commissioni di concorso e dalla Scuola superiore della magistratura, che non potranno non condizionare la decisione finale del CSM, limitandone quindi l'autonomia di giudizio. L'emendamento 2.506 attutisce l'impatto dei giudizi emessi da organi diversi dal CSM, in linea con quanto previsto, del resto, anche nell'emendamento 2.502 presentato da alcuni senatori del Gruppo AN. (*Applausi del senatore Ripamonti*).

CALVI (*DS-U*). L'emendamento 2.33 affronta il tema della separazione delle carriere indicando una via alternativa a quella prospettata dal Governo, tanto impraticabile da aver prodotto le critiche sia dei giudici, sia degli avvocati. È certamente necessario trovare una soluzione che contemperi l'esigenza di separare le funzioni tra organo giudicante e pubblico ministero senza violare il dettato costituzionale, ma il meccanismo individuato nella delega in esame è equivoco ed insoddisfacente. La soluzione proposta dall'emendamento consentirebbe il passaggio del magistrato ad altra funzione dopo un lungo periodo di permanenza in quella precedente ed implicherebbe necessariamente il trasferimento di sede in un'altra Regione, scoraggiando così fenomeni di reiterato e nocivo interscambio. Il Senato viene chiamato ancora una volta a giudicare non una riforma dell'ordinamento giudiziario, ma un insieme confuso di norme

che ha il valore di un segnale intimidatorio nei confronti della magistratura e che alimenta un clima di conflittualità permanente tra i poteri dello Stato.

SALERNO (AN). L'emendamento 2.502 offre una soluzione idonea a superare i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica in tema di competenze del Consiglio superiore della magistratura in materia di assunzioni dei magistrati, eliminando il vincolo costituito dal rispetto dei giudizi di idoneità emessi dalla Scuola superiore della magistratura e dalle commissioni di concorso. In secondo luogo, l'emendamento propone una modifica del meccanismo delle quote per l'attribuzione dei posti vacanti, ritenendo che il concorso per esami non sia, per la progressione nella carriera dei giudici, un elemento di valutazione congruo e obiettivo quanto l'esperienza maturata e le capacità dimostrate.

MANZIONE (Mar-DL-U). Dà per illustrati gli emendamenti recanti per primi la firma del senatore Dalla Chiesa. Il Senato esamina nuovamente un provvedimento che non interessa al Paese e rimane ancorato soltanto all'immaginario propagandistico del Governo ed al suo interesse di manifestare un'apparente capacità di realizzare progetti. Peraltro, il testo, oltre a mantenere le palesi incostituzionalità evidenziate dal Presidente della Repubblica, ne disattende le indicazioni anche per quanto riguarda l'articolazione dei testi di legge, rimanendo concentrati tutti i principi e i criteri della delega in un unico, lunghissimo articolo, situazione che ha spinto la Presidenza a ricorrere alla norma del Regolamento che consente l'esame frazionato degli emendamenti. (*Applausi del senatore Montagnino*).

LEGNINI (DS-U). Gli emendamenti 2.508, 2.520, 2.534, 2.535 e 2.542 riguardano il delicato tema dei concorsi per titoli per il passaggio alla funzione successivamente all'assegnazione iniziale. I rilievi formulati al Capo dello Stato sul ruolo della Scuola superiore della magistratura rispetto alle valutazioni del CSM, che subisce un sensibile ridimensionamento in ordine ai compiti previsti dall'articolo 105 della Costituzione, avrebbero richiesto una profonda modifica delle norme del disegno di legge relative a tale sistema; invece la maggioranza ha preferito continuare ad eludere il precetto costituzionale, anche se l'impianto del nuovo sistema sarà inevitabilmente vanificato da un intervento della Corte costituzionale.

AYALA (DS-U). Per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario richiama l'invito alla cautela politica che l'allora minoranza rivolse alla maggioranza di centrosinistra all'indomani della sconfitta subita alle elezioni regionali del 2000, peraltro sensibilmente meno sonora di quella subita dal centrodestra qualche settimana fa; tale atteggiamento contrasta con il braccio di ferro che l'attuale maggioranza sembra voler portare alle estreme conseguenze non solo in sede parlamentare con l'opposizione,

bensi soprattutto nei confronti dell'intero mondo giuridico, che coinvolge i magistrati, gli avvocati e i costituzionalisti, in difesa di un provvedimento affetto da incostituzionalità diffusa, oltre ai quattro puntuali rilievi del Presidente della Repubblica. Peraltro, la riforma aggrava il principale difetto della giustizia italiana, che è l'insopportabile lentezza, e introduce elementi di rigidità nella scelta tra funzione requirente e funzione giudicante dopo appena tre anni di attività del magistrato, prospettando profili di incostituzionalità tali da sollecitare l'intervento della Corte costituzionale. (*Applausi del senatore Calvi*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Sembra che soltanto una ristretta parte della maggioranza desideri condurre in porto la riforma, legando ad essa il proprio destino politico e reiterando modeste manovre intimidatorie, a differenza di quanto accaduto dopo il rinvio alle Camere della legge Gasparri sul sistema delle comunicazioni, che è stata nuovamente approvata con grande rapidità grazie allo straordinario impegno degli amici del Presidente del Consiglio. L'opposizione cercherà di evitare in tutti i modi che la riforma entri in vigore o la modificherà non appena diverrà maggioranza nella prossima legislatura e in questa fase propone la soppressione della lettera g) del comma 1, che dopo i rilievi del Capo dello Stato è stata riformulata con una sorta di gioco di parole ma ancora in maniera palesemente incostituzionale, assegnando al CSM una valutazione circa il giudizio finale sul corso di formazione espresso dalla Scuola superiore della magistratura e quindi su una graduatoria già formata e difficilmente modificabile. (*Applausi del senatore Ayala*).

FASSONE (*DS-U*). Nell'illustrare gli emendamenti 2.51, 2.58, 2.63 e 2.64, richiama tutte le volte in cui l'opposizione ha cercato di mettere in guardia la maggioranza circa gli errori del disegno di legge, con osservazioni che sono state puntualmente recepite dalla Camera dei deputati o dal Governo nella successiva stesura dello stesso. Anche la cosiddetta separazione debole delle carriere, che non è stata oggetto dei rilievi del Presidente della Repubblica, ma che indubbiamente sarà sottoposta alla valutazione della Corte costituzionale quando produrrà i suoi effetti concreti, a causa del meccanismo relativo alla scelta della funzione finirà per sguanire le procure della Repubblica, con grave pericolo per il contrasto al terrorismo internazionale, e produrrà frustrazione e demotivazione nei magistrati. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Cavallaro*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge, nelle sue innumerevoli versioni imputabili non all'intento di individuare le soluzioni migliori ma alle incertezze e alle lacerazioni della maggioranza, mostra come l'obiettivo della riforma fosse quello di esercitare una sorta di controllo nei confronti della magistratura, alla quale vengono addebitate quelle disfunzioni del sistema giustizia che sono invece prevalentemente di carattere organizzativo e che avrebbero atteso mirati interventi di riforma. Il provvedimento presenta pertanto un prevalente carattere burocratico, senza far

registrare alcun elemento di innovazione e mostrando anzi acquiescenza nei confronti di talune richieste corporative della magistratura, quali ad esempio la Scuola riservata esclusivamente alla magistratura anziché, come sarebbe stato preferibile, alle professioni forensi nel loro complesso. Anche per quanto riguarda il ruolo del CSM, le proposte formulate non vanno nel senso di rafforzarne l'efficienza e debellare il fenomeno delle correnti ma offrono soluzioni incostituzionali, come la previsione di un ruolo attivo del Ministro in compiti di palese competenza dell'organo di autogoverno. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 2.502 su cui, altrimenti, il parere è contrario, analogamente a tutti gli altri emendamenti. La proposta formulata nell'emendamento 2.502 – che si rammarica sia stato sottoscritto da rappresentanti del suo Gruppo – demolirebbe le linee politiche portanti del disegno di legge di riforma ispirato all'intento di riportare la magistratura nell'alveo indicato dalla Costituzione, ponendo rimedio a quei travalicamenti dal proprio ruolo istituzionale fomentati e tollerati dalla sinistra per fini di natura politica. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Evidenzia come nelle argomentazioni di natura prevalentemente politica illustrate dal centrosinistra siano presenti forti contraddizioni che evidenziano la strumentalità delle posizioni assunte. Non si comprendono peraltro i motivi per cui l'opposizione, che pure afferma di avere chiara la strada su cui muoversi, non sia stata in grado di procedere ad alcuna riforma nella precedente legislatura ed anzi sia stata sfiduciata dagli elettori. Nel merito, il disegno di legge recepisce le obiezioni di incostituzionalità sollevate dal Presidente della Repubblica e pertanto – nella convinzione che eventuali altri profili di incostituzionalità potranno essere rilevati successivamente dalla Corte costituzionale – si esprime in senso conforme a quello del relatore sugli emendamenti, pur ritenendo che un'eventuale approvazione dell'emendamento 2.502 non rappresenterebbe un *vulnus* all'impianto complessivo della riforma. (*Applausi dai Gruppi LP, FI e AN*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 14 giugno.

*La seduta termina alle ore 13,08.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bergamo, Bettamio, Bosi, Caruso Antonino, Ciccanti, Cosiga, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Ferrara, Giuliano, Greco, Mantica, Morselli, Papania, Pellicini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palombo, per attività della 4<sup>a</sup> Commissione permanente; Boldi, Dato, Forlani, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Budin e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone e Gubetti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Minardo, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Dini, per partecipare ad una conferenza internazionale.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 31 maggio 2005, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

«Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile» (3464).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

### **Discussione del disegno di legge:**

**(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (Relazione orale) (ore 09,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3421.

La relatrice, senatrice D'Ippolito, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha la finalità di rimuovere alcune restrizioni introdotte nel 2001 per tutelare le imprese italiane del settore energetico dal rischio di posizioni dominanti da parte di imprese straniere operanti in mercati caratterizzati da forti asimmetrie rispetto al contesto italiano. Un disegno di legge che interpreta certamente l'esigenza, largamente condivisa, di compiere ulteriori passi avanti verso il raggiungimento di equilibri di mercato improntati ad una maggiore liberalizzazione. Del resto, l'importanza strategica dell'energia nel rilancio del sistema produttivo italiano è testimoniata dalla centralità che gli interventi in tale settore hanno avuto fin dall'inizio della legislatura nell'ambito dell'azione di Governo.

L'esigenza di ridefinire gli assetti del mercato interno in un'ottica di liberalizzazione in linea con l'evoluzione dei mercati esteri e la necessità di affrontare alcune criticità del settore energetico italiano, con riferimento sia al problema della sicurezza e continuità degli approvvigionamenti che a quello del contenimento dei costi, hanno indotto il Governo a intervenire con una varietà di strumenti, alcuni immediatamente operativi, altri ancora in corso di definizione.

I risultati fin qui raggiunti sono positivi: il margine di riserva della disponibilità elettrica che nel 2003 era nullo, negli ultimi 24 mesi è tor-

nato quasi ai livelli del 2000 grazie al ritorno operativo di molte centrali in potenziamento, all'arrivo dei primi impianti frutto dei programmi dei nuovi concorrenti dell'ENEL e ad un rafforzamento delle interconnessioni con l'estero, alle quali si ricorre per coprire quasi il 20 per cento del nostro fabbisogno.

Da sottolineare, inoltre, in termini positivi, le misure assunte per favorire la costruzione di nuove centrali e l'ammodernamento di quelle esistenti e per migliorare la concorrenzialità dei mercati.

I problemi del settore energetico italiano non sono, tuttavia, risolti: la curva dei consumi continuerà a crescere e gli interventi programmati rischiano di non fornire sufficienti garanzie in relazione alla disponibilità delle quantità di energia necessaria per coprire il fabbisogno; occorre, inoltre, creare le condizioni per permettere alle nostre imprese di partecipare con successo alle iniziative di collaborazione che dovessero presentarsi in altri Paesi, soprattutto in riferimento all'ambito europeo.

Il decreto-legge in esame si colloca in tale contesto. In particolare, esso è finalizzato a rimuovere, in presenza di determinate garanzie e condizioni, i limiti all'esercizio del diritto di voto e dei diritti d'acquisto o sottoscrizione introdotti con il decreto-legge n. 192 del 2001 per i soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione Europea che assumessero partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale di società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas.

Come si ricorderà, si trattava di una misura finalizzata a predisporre meccanismi che garantissero il mercato dell'energia italiana dal rischio di abuso di posizioni dominanti e da comportamenti predatori di imprese estere.

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, ma indubbiamente nel momento di adozione del provvedimento la scarsa omogeneità nei processi di liberalizzazione in corso nei singoli Stati europei e la presenza di forti asimmetrie nei mercati interni di riferimento avevano pienamente giustificato l'adozione di misure di tutela.

Nella situazione attuale sembrano maturate le condizioni per modificare tale impostazione. Il decreto in esame propone pertanto che i limiti non siano applicati alle imprese controllate direttamente o indirettamente da Stati dell'Unione Europea per le quali siano già state avviate le procedure di privatizzazione e quotazione nei mercati finanziari regolamentati, nel caso in cui siano state definite intese tra il Governo italiano e il Governo dello Stato membro interessato.

Tali accordi dovrebbero garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la piena realizzazione di condizioni di reciprocità nell'accesso ai rispettivi mercati.

Le restrizioni continueranno a essere applicate alle imprese controllate da Stati non appartenenti all'Unione Europea e comunque nel caso in cui non ricorrano le condizioni sopra indicate.

Dal punto di vista concreto, la predisposizione di un quadro normativo condiviso e la definizione di garanzie simmetriche dovrebbero facilitare la partecipazione delle imprese italiane ai programmi esteri e creare le condizioni per un loro riposizionamento competitivo sui mercati internazionali, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e di contenimento dei costi energetici.

Come già accennato in precedenza, tali problematiche non sembrano ancora risolte. Sicuramente un impulso positivo verrà dalla piena applicazione della legge di riforma del settore energetico, per la quale sono ancora in via di definizione le norme attuative.

In relazione poi al problema della forte dipendenza dall'estero del nostro sistema energetico rispetto agli idrocarburi, appare indispensabile proseguire e intensificare gli sforzi per la diversificazione delle fonti energetiche. È necessario pertanto continuare a favorire l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, parallelamente, compiere una riflessione sull'utilizzazione del nucleare.

Dovrebbe essere un approfondimento pacato, lontano da impostazioni ideologiche, che consenta di valutare gli aspetti positivi del ricorso all'energia nucleare in termini di efficienza e riduzione dei costi, senza trascurare le problematiche relative alla sicurezza, alla salvaguardia ambientale, allo smaltimento delle scorie.

In tale ottica, deve essere valutata positivamente la notizia dell'accordo, sottoscritto ieri, tra ENEL ed EDF per la partecipazione dell'azienda italiana al programma francese per la realizzazione di reattori nucleari di nuova generazione. Si tratta di un evento importante, che potrà costituire il presupposto per il pieno inserimento dell'ENEL nel mercato energetico francese, con ricadute estremamente positive in termini di avanzamento tecnologico, competitività internazionale, contenimento dei costi energetici.

Appare superfluo aggiungere che la conclusione di tale accordo non pregiudica lo svolgimento di un dibattito serio ed equilibrato sul nucleare come scelta strategica nazionale. Come già evidenziato, si tratta di un problema complesso, da valutare in tutte le sue implicazioni, non solo in termini di capacità di produzione energetica, ma anche di sostenibilità ambientale e finanziaria.

In Commissione si è svolto un ampio dibattito sul provvedimento in esame. Anche dai Gruppi di opposizione è stato riconosciuto che esso costituisce un passo in avanti significativo nella direzione della piena liberalizzazione del mercato dell'energia, condizione questa per la realizzazione di una maggiore efficienza del sistema e di una riduzione dei costi. È significativo che i maggiori Gruppi di opposizione abbiano espresso un voto di astensione sul provvedimento, pur sottolineando taluni limiti che, dal loro punto di vista, sarebbe necessario superare.

La contrarietà che si è manifestata sulla questione del nucleare appare ancora viziata da un pregiudizio di natura ideologica. Occorre, infatti, ribadire ancora una volta che la necessaria riflessione che occorre compiere sulle diverse implicazioni di tale scelta non deve impedire che aziende ita-

liane si impegnino nella realizzazione all'estero di programmi anche nel settore nucleare funzionali ad una maggiore integrazione del nostro sistema in quello europeo e in grado di porle nella condizione di svolgere un ruolo attivo per lo sviluppo del settore energetico in vista degli impegni sempre più pressanti derivanti dalle crescenti esigenze di approvvigionamento.

MARTONE (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Misto-RC*). Signor Presidente, in attesa di un dibattito franco e obiettivo sui rischi dell'energia nucleare, vorrei presentare ed illustrare una questione pregiudiziale basata sulle seguenti argomentazioni.

Anzitutto, riteniamo che l'atto Senato n. 3421 contenga una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Ci troviamo, infatti, di fronte a un decreto-legge riferito ad un caso singolo, concernente la presenza della società Electricité De France nella Edison.

Il decreto-legge n. 192 del 2001, che viene ora sostanzialmente svuotato, nasceva proprio dalla specifica esigenza di regolamentare e limitare la presenza in Italia di operatori dominanti nel settore. Ora la soluzione sembra essere stata individuata in un contesto bilaterale con un accordo tra il Governo italiano e quello francese dal quale rimane escluso il Parlamento, anche per quel che riguarda le sue potestà e prerogative di controllo.

Viene così a configurarsi un'ulteriore violazione del circuito democratico Parlamento-Governo in materie di rilevanza strategica, tale da configurare un *vizio in procedendo* della normativa in esame, di per sé già incostituzionale.

Ciò conferma, a nostro parere, ancora una volta, che non vi è da parte dell'Esecutivo alcuna strategia in materia energetica e che ci si muove sempre in un'ottica congiunturale e affrontando i singoli nodi che si presentano, senza attenzione ad una politica energetica sostenibile.

Le parole della relatrice mi sembra confermino questa nostra preoccupazione, visto che si vuole riaprire la discussione sull'energia nucleare quando in molti Paesi essa viene oggi abbandonata per un modello di sviluppo sostenibile basato su energie rinnovabili.

Il decreto-legge in esame costituisce un tassello dell'accordo più ampio tra Governo Berlusconi e Governo Raffarin per la partecipazione di ENEL al programma nucleare di terza generazione e ad ulteriori investimenti nel carbone.

Il decreto-legge si basa, essenzialmente, sull'attuazione di tre condizioni che finiscono per costituire un sistema di carattere automatico, che subordina lo sblocco dei diritti di voto francesi alla «privatizzazione» delle società elettriche d'Oltralpe e al riconoscimento di condizioni di reciprocità, quale unica possibilità di garantire l'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Accanto all'inopportunità di addivenire a soluzioni legislative in settori così delicati e strategici attraverso un decreto-legge, non si ravvisa la straordinaria necessità e urgenza del provvedimento, se è vero che sulla questione è aperta una procedura di infrazione contro l'Italia riguardante proprio il decreto n. 192. Tale procedura non ha ancora originato alcuna sentenza della Corte di giustizia, che dovrebbe pronunciarsi a breve proprio sul blocco dei diritti di voto di Electricité De France.

Riteniamo, inoltre, che l'atto Senato n. 3421 contenga una violazione degli articoli 9 e 117, lettera *s*), della Costituzione. Già l'articolo 42 della riforma Marzano e, successivamente, la Legge comunitaria per il 2002 avevano aperto la strada alla prospettiva di un ritorno degli investimenti nel nucleare, senza che Governo e maggioranza tenessero in alcun conto l'esito del *referendum* svoltosi in Italia nel 1987, anche in materia di partecipazione di imprese italiane ad attività nucleari all'estero.

Attraverso le norme sopra citate, l'ENEL ha ritenuto di godere di una piena copertura legislativa con riferimento alle controverse acquisizioni societarie nell'attuale Slovacchia (si veda la centrale di Bohunice, che è stata al centro di numerose controversie e proteste da parte delle comunità locali e delle associazioni ambientaliste internazionali e locali).

L'impostazione del decreto in esame si basa su una visione esclusivamente finanziaria, che non considera peraltro i costi notevoli della messa in sicurezza degli impianti nucleari né i gravissimi rischi per l'ambiente. Si utilizza l'argomento delle alte tariffe energetiche vigenti in Italia e si strumentalizza l'attuazione del Protocollo di Kyoto per riaprire la strada al nucleare.

L'intero problema dell'utilizzo ecocompatibile delle fonti energetiche è lasciato insoluto dal Governo e ricadrà sulle future generazioni. Le alte tariffe sono piuttosto da addebitare alle modalità con cui si è imposta la privatizzazione e la cosiddetta liberalizzazione del settore energetico in Italia.

Su questo versante gli unici interventi concreti del Governo riguardano oggi le nomine alla guida degli enti ancora partecipati dallo Stato, derivanti da motivazioni che poco hanno a che vedere con l'efficienza del sistema, come per la vicenda del gas russo tanto sentita dall'attuale Presidente del Consiglio.

Prima della votazione di questa pregiudiziale, signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,17).*

## **Presidenza del vice presidente SALVI**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3421**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invitoto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,38).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3421**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, intervengo solo per far presente, perché rimanga agli atti del Senato, che nell'ultima votazione risulti non votante, mentre sono qui e ho votato.

PRESIDENTE. Si dà atto di questa precisazione, senatore Bobbio. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per chiedere nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Invito i senatori segretari a controllare.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3421**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3421**

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Martone.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì 14 giugno.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

***(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,02)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

**Discussione e reiezione di proposta  
d'inversione dell'ordine del giorno (ore 11,02)**

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Argomenti la sua richiesta, senatore Calvi.

CALVI (*DS-U*). Vorrei sollevare, signor Presidente, una questione regolamentare: questa mattina noi abbiamo un ordine del giorno assai articolato e complesso. In particolare, si è avviata la discussione generale del disegno di legge n. 3421, dopodiché vi sono ben cinque provvedimenti: l'ordinamento giudiziario, disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, modifica all'articolo 52 del codice penale, riforma dell'istituto della legittima difesa, modifica all'articolo 61 del codice penale e, infine, delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia. Questi sono i cinque temi che noi dovremmo affrontare.

Io credo che, a questo punto, sia irragionevole seguire una sorta di gerarchia stabilita semplicemente dalla sequenza grafica dei provvedimenti; sarebbe invece opportuno che si prendesse atto che sono già le ore 11 e che quindi abbiamo circa due ore a disposizione per discutere, valutando quale punto sia utile esaminare. (*Commenti del senatore Moro*). Non comprendo cosa sta dicendo il vice presidente Moro.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, prosegua nel suo argomentare.

CALVI (*DS-U*). Stavo dicendo che credo sia ragionevole, a questo punto, utilizzare al meglio il nostro tempo, anziché per questioni puramente di bandiera.

Di ordinamento giudiziario sono molti anni che discutiamo e certamente noi siamo pronti anche ora ad affrontare questo tema, ci mancherebbe. Avendo, però, soltanto due ore a disposizione, potremmo affrontare un argomento che a me sembra non più importante, ma che certamente ci permetterebbe di utilizzare al meglio il tempo residuo.

CHINCARINI (*LP*). Questo non è un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Per cortesia non interrompete. Il senatore Calvi sta chiedendo l'inversione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento.

CALVI (*DS-U*). Io credo che se noi affrontassimo il disegno di legge concernente la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e ritornato al Senato, che ha avuto un ampio consenso in sede di Commissione, queste due ore potrebbero essere utilizzate non solo per un fine molto alto ed importante, ma anche in maniera più proficua, tenuto conto che sicuramente riusciremmo ad approvare questo provvedimento.

Ha senso, a questo punto, iniziare una nuova discussione di carattere generale, con successiva illustrazione di emendamenti che, non c'è dubbio, richiederà ore di dibattito? Ritengo pertanto che potremmo addivenire ad un'inversione dell'ordine del giorno, procedendo subito alla discussione del disegno di legge n. 414-B e rinviando la questione dell'ordinamento giudiziario, come peraltro era stato già detto, alla settimana successiva al *referendum*, quando avremo tutto il tempo, giorni e giorni, per poterla affrontare pacatamente e unitariamente.

Non capisco perché sia così importante utilizzare queste due ore che abbiamo davanti per affrontare un problema che non sarà risolto, laddove potremmo affrontare un problema di grande rilevanza sociale e culturale.

Pertanto, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del Regolamento, chiedo che sia disposta l'inversione dell'ordine del giorno o meglio che, all'interno del secondo gruppo di provvedimenti oggi in discussione, si inizi dal punto 2, cioè dalle disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Tale provvedimento – che, lo ricordo ancora una volta, è stato approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri, Conti, Conti, Di Virgilio e Palumbo – potrebbe essere approvato utilizzando le due ore a nostra disposizione. Mi sembra molto più ragionevole, molto più utile e molto più serio per i lavori della nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 del nostro Regolamento, ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sulla proposta d'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può intervenire non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per sostenere la richiesta avanzata poc'anzi dal senatore Calvi, richiamandomi peraltro ad una forma d'intesa che era stata già raggiunta con il Governo quando, valutando i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, si era deciso di dare la precedenza al seguito della discussione del disegno di legge

che reca: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile».

Tale richiesta nasce anche dalla consapevolezza che il provvedimento è stato già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati ed ora torna per la sua definitiva – ci auguriamo – approvazione al Senato. Peraltro, su questo provvedimento è stata sostanzialmente raggiunta una convergenza da parte di tutti i Gruppi parlamentari proprio per l'importanza specifica che riveste.

Mi permetto, signor Presidente, di sottolineare come la necessità di prevedere un ordinato svolgimento dei lavori rispetto alle due ore, o poco meno, che restano all'attività dell'Aula – sappiamo che per la giornata odierna non è prevista la seduta pomeridiana – consiglierebbe una scelta consapevole.

Questa linea, infatti, porterebbe a superare il braccio di ferro che sulle votazioni dell'altro provvedimento inevitabilmente si verrebbe a creare. Essa – lo ribadisco – era stata informalmente concordata con il Governo, che aveva indicato questa tra le priorità condivise che potevano essere utilmente licenziate dall'Aula proprio per evitare il braccio di ferro a cui accennavo prima e che invece, per le questioni a noi tutti note, ci sarebbe sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

In altri termini, insistere sulla ripresa delle votazioni riguardanti quest'ultimo disegno di legge significherebbe vanificare due ore di lavoro. I colleghi della maggioranza e il relatore, senatore Bobbio, ne sono perfettamente a conoscenza.

Pertanto, ribadisco con forza il mio sostegno alla richiesta avanzata dal senatore Calvi e mi auguro che in Aula prevalga la ragionevolezza condivisa e non una forma di prevaricazione che costringerebbe l'Assemblea ad affrontare due ore di discussione, a mio avviso, di scarsa utilità.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, ritengo che la proposta avanzata dal senatore Calvi sia irriuale, innanzitutto in relazione a quanto dispone il comma 3 dell'articolo 56 del Regolamento che prevede che l'inversione dell'ordine del giorno possa essere proposta da otto senatori. Ma al di là di questa prima considerazione, senza voler essere superficiali e andando invece alla sostanza del problema, credo che quest'Aula abbia il diritto di andare avanti con la riforma dell'ordinamento giudiziario, dal momento che si tratta di un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Basta con i trucchetti: confrontiamoci una volta per tutte, definitivamente, su questo argomento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta d'inversione dell'ordine del giorno.

### Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione di richiesta di inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta d'inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvata.**

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis (ore 11,12)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 14 aprile è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

### Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiedo la verifica del numero legale, invitando espressamente il senatore Bongiorno a non votare per due.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti.

La Presidenza, accogliendo una richiesta del senatore Fassone, dispone, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, che la discussione dell'articolo 2 sia suddivisa in tre distinte parti: comma 1, dalla lettera *f*) alla lettera *i*); comma 1, lettera *l*); comma 1, dalla lettera *m*) alla fine dell'articolo.

Esamineremo dunque gli emendamenti secondo questi gruppi di materie.

Procediamo quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti alla prima parte dell'articolo 2 (comma 1, dalla lettera *f*) alla lettera *i*)). Ricordo che alcuni di questi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

Invito pertanto i presentatori degli emendamenti riferiti a tale prima parte dell'articolo 2 ad illustrarli.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti 2.503 e 2.515, che mi permetto di collegare a quelli dichiarati inammissibili. Non condivido, infatti, la dichiarazione di inammissibilità e, per onestà nei vostri confronti, devo dire che questi miei emendamenti avevano tutti un loro uno stretto collegamento, fondato sulla convinzione che questo nuovo ordinamento giudiziario, nonostante le dichiarazioni rese poc'anzi da alcuni colleghi della maggioranza, non risolve il problema di fondo, quello cioè del funzionamento della giustizia nel nostro Paese.

Né risolve il problema di fondo di uno snellimento delle procedure che siano di garanzia per il cittadino e consenta di avere una giustizia che funzioni dando risposte più celeri e quindi non aggravando anche i costi economici, come avviene quando la giustizia funziona in modo inefficace rispetto ai tempi di normale funzionamento di un organo dello Stato.

Soprattutto, a nostro avviso, questo ordinamento non è risolutivo dal punto di vista delle garanzie perché non affronta il problema fondamentale della separazione delle carriere. È una questione che si trascina da tempo.

Alcuni emendamenti sul tema sono stati dichiarati inammissibili, ma quelli che non lo sono stati sono figli della nostra stessa convinzione e cioè che l'aspettativa – condivisa dai Gruppi di maggioranza e che lo stesso Presidente del Consiglio, in occasione della campagna elettorale del 2001, aveva indicato come punto fondamentale – di un moderno ordinamento della giustizia nel nostro Paese viene completamente esclusa da questo testo.

È vero che non solo la separazione delle carriere è garanzia di un diverso funzionamento della giustizia; non è solo questo e saremmo miopi se la pensassimo così. Dobbiamo però prendere atto che non sono gli altri Paesi in Europa, che hanno un ordinamento in cui è prevista la separazione delle carriere, ad essere un'anomalia; l'anomalia siamo noi, dal momento che in quasi tutti i Paesi d'Europa la giustizia è regolata con una netta separazione fra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti.

Allora, credo che questa mia nuova perorazione sia la dimostrazione che il vostro disegno di legge non vuole risolvere i problemi, ma rappresenta soltanto un aggiustamento imperfetto di questioni per la verità molto parziali, che in qualche modo si atteggia nei confronti dei giudici non per risolvere i loro problemi, come noi diciamo, ma con una sorta di accanimento verso la categoria che è sbagliato, perché il Paese ha bisogno di ricostruire un processo di fiducia fra Parlamento, politica e magistrati, anche avendo il coraggio di porre un problema che apparentemente è contrastato dall'Associazione nazionale magistrati.

Sono convinto che un rapporto chiaro dovrebbe venire proprio dalla politica, affrontando i problemi che la politica rileva come importanti e in qualche modo decisivi. Anzi, sono convinto che, se fosse stato più franco il dibattito fra il Governo e gli organi che sono preposti a discutere di questa materia, i diretti interessati, i magistrati, gli avvocati, forse non si sarebbe messa da parte la questione e la si sarebbe potuta affrontare non sul terreno dello scontro, ma sul terreno di un confronto civile e positivo.

È mancato, invece, il confronto anche a partire da una questione importante come questa; avete preferito metterla da parte, ma il problema si ripresenterà nei prossimi mesi.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 11,18)**

(Segue BISCARDINI). Sono e rimango convinto che il pilastro di una moderna riforma dell'ordinamento giudiziario e di una moderna riforma della giustizia non poteva che passare di qui, trovando le forme e i modi perché questa separazione potesse avere un suo corso, magari un corso condiviso tra tutti i soggetti interessati.

Ecco perché gli emendamenti alla lettera f) e alla lettera g) hanno un senso: non riteniamo che ciò che proponete sia sufficiente a risolvere i

problemi che abbiamo di fronte. Ne siamo così convinti che tra un anno, quando ci sarà una nuova campagna elettorale, saremo tutti costretti ad affrontare una questione elementare, e cioè che si è persa questa legislatura senza risolvere il problema della giustizia nel Paese, che era stato posto all'inizio della legislatura come uno dei pilastri del programma del Governo e della vostra maggioranza.

Allora, vi chiediamo di prestare più attenzione agli emendamenti da noi proposti, in particolare quelli di cui sono firmatario, ritenendo che c'è ancora margine, anche se siamo prossimi alla conclusione della legislatura, per trovare un'intesa proficua affinché questo disegno di legge non sia un disegno di legge vuoto, non sia un disegno di legge inutile, non sia un disegno di legge contro qualcuno, non sia un disegno di legge, purtroppo, ancora nella visione di un Paese in cui la politica si mette contro i magistrati.

Credo che questo non s'ha da fare nemmeno quando si pongono questioni che, come dicevo prima, solo apparentemente possono essere presentate come questioni che non vanno incontro agli interessi di un funzionamento migliore del nostro sistema giudiziario.

Sono poi preoccupato, molto più banalmente, del fatto che in questo disegno di legge la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 vada proprio in questa direzione, non cogliendo la straordinaria difficoltà con cui i magistrati oggi sono obbligati a far funzionare la giustizia nel Paese.

Questo è il punto vero: abbiamo sedi giudiziarie che non funzionano, mancano le risorse per affrontare questioni elementari, i magistrati sono messi nella condizione di lavorare con estrema difficoltà. Quando li si incontra, raccontano le difficoltà operative semplici di far funzionare gli uffici, le cancellerie.

Gli emendamenti, presentati molto umilmente, al di là delle grandi questioni, si pongono il problema di dare risposte semplici, elementari, su singoli punti affinché chi è chiamato a far funzionare la giustizia in questo Paese possa farlo nelle condizioni minime necessarie per rispondere ai bisogni del cittadino e della Repubblica nel suo complesso.

Si tratta di emendamenti molto puntuali che hanno lo scopo di affrontare un fatto grave: non possiamo approvare un disegno di legge che brandirete nelle piazze quale soluzione dei problemi della giustizia del Paese, ma che risulterà essere un prodotto ideologico e inutile, frutto di un'iniziativa tutta di carattere politico, incapace di rispondere alle questioni drammatiche e concrete della nostra Repubblica.

Vi accanite nel varare il testo dell'ordinamento giudiziario così com'è, non avete voluto ascoltare i consigli di questa parte del Parlamento e per tre volte consecutive il vostro atteggiamento di chiusura impedisce il confronto perfino su emendamenti semplici e puntuali.

Vi apprestate a licenziare un provvedimento che non trova il consenso di nessuno, né dei magistrati né degli avvocati, e non incontra consenso nelle stesse Aule parlamentari. (*Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U e del senatore Petrini. Congratulazioni.*)

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le nostre proposte di modifica non possono non prendere le mosse da quell'alto rilievo che è stato il messaggio del Presidente della Repubblica, il quale aveva ravvisato, come diziona letteralmente il messaggio, motivi di palese incostituzionalità nella proposta di legge del Governo e della maggioranza.

A fronte di questo alto messaggio, a fronte di indicazioni precise e puntuali assolutamente convincenti e condivisibili, la maggioranza e il Governo propongono un nuovo testo i cui vizi di incostituzionalità sono nascosti sotto il proverbiale tappeto, sono nascosti dentro i cassetti, operandosi così una pulizia costituzionale abborracciata, sommaria, insufficiente.

La Presidenza ha stabilito una distinzione in ordine agli emendamenti; con un inciso rispettoso faccio notare che, essendo quattro i punti fissati dal messaggio, ci saremmo aspettati che la esposizione emendativa potesse essere divisa in quattro parti. E vengo al primo punto, quello di più complessa e articolata emendazione, ovverosia al tema dei concorsi.

Sappiamo che il testo proposto richiede un giudizio di idoneità formulato in esito al concorso e che si tenga conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso, nella valutazione rimessa al Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei soffermarmi anzitutto sul primo punto di riferimento, ovverosia il giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso. Sappiamo che le commissioni di concorso sono organi esterni al Consiglio superiore della magistratura, alla cui nomina partecipa certamente il CSM che, peraltro, non fissa le valutazioni ed i criteri direttivi per l'operato della Commissione.

Allora, signori colleghi, disturbando ancora una volta il signor de Lapalisse, se una Commissione di concorso ha dato un giudizio attestando l'inidoneità del candidato, come può il CSM superare quel giudizio dando diverso avviso non rispetto alla valutazione di assunzione, ma addirittura rispetto ad un giudizio di inidoneità? Non c'è santo che tenga! *Tertium non datur*. È un argomento impossibile da superare. Qualsiasi organo amministrativo, investito della questione, non potrebbe altro che rilevare la mancanza o la contraddittorietà della motivazione perché se un candidato è inidoneo, non può essere assunto da chicchessia.

Come fa – ripeto – il Consiglio superiore della magistratura, specie in prima assunzione, a superare un giudizio di inidoneità? Dove si aggancia tutto questo? Dovrebbe forse agganciarsi ad un giudizio di inidoneità dato *contra legem*, in assenza dei requisiti previsti. Tutto questo, però, non è possibile perché saremmo in contrasto con l'esternalità propria della commissione d'esame. In prima battuta, impedisce l'autonomia di decisione del Consiglio superiore della magistratura il giudizio di idoneità o di inidoneità, che diventa momento decisionale precedente rispetto all'intervento del CSM. Quest'ultimo, poi, deve tenere conto del giudizio finale, formulato al termine dell'apposito corso.

Su tale aspetto ho cercato – cito per esempio l'emendamento 2.506, da me presentato – di attutire l'impatto del giudizio finale dell'apposito corso presso il CSM, prevedendo la redazione di schede attitudinali al ter-

mine del corso stesso affinché siano prese in considerazione dal CSM. Cosa significa giudizio finale? Significa che una persona è valutata nella sua intelligenza, non già nelle attitudini e nelle predisposizioni professionali specifiche, e si costituisca così un giudizio finale che diventa un macigno sulla decisione del Consiglio superiore della magistratura che – ricordiamocelo – non è dittatoriale, ma deve rispondere a criteri di motivazione e quindi reggere al vaglio di un eventuale ricorso all'autorità amministrativa competente.

Voi continuate a tenere una tenaglia con una duplice strozzatura dell'autonomia del CSM, costituita, appunto, dal giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso ed il giudizio di idoneità formulato all'esito dei concorsi.

Debbo dirvi (non già per strategia politica e che non attiene, a mio dire, alle materie che mi stanno particolarissimamente a cuore, che sono, per l'appunto, quelle relative alla giustizia) che queste argomentazioni, che sono anche la sostanza delle mie proposte emendative, sono state recepite – qui non voglio attribuire patenti di paternità stabilendo se venga prima l'uno o prima l'altro – e sono contenute – questo, sì, lo posso dire – nell'emendamento 2.502, di cui è primo firmatario il senatore Salerno.

Tale emendamento sostanzialmente dà atto dell'impossibilità di muoversi del Consiglio superiore della magistratura se deve rispettare questo duplice giudizio di idoneità, che non è un giudizio di valutazione, ovvero sia quello di idoneità è un giudizio *tranchant*, non c'è scampo: l'inidoneo non può far nulla, il Consiglio superiore della magistratura deve prenderne atto e dire che è inidoneo, non ha nessuna possibilità argomentativa.

Altro è tener conto di schede attitudinali, altro è tener conto di valutazioni e di pareri, ma è cosa assolutamente contrastante con quel giudizio di idoneità sia al termine del corso della Scuola, sia per il giudizio finale all'esito dei concorsi.

Aggiungo ancora che nulla noi sappiamo – e il testo non ce lo dice – rispetto alla Scuola superiore della magistratura, che deve ascoltare il parere addirittura di sei enti, una cornucopia di pareri, ma nessuno ci dice quali saranno i criteri direttivi che muoveranno la Scuola e che certamente influenzeranno quel giudizio finale che farà poi aggio sul giudizio di assunzione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Insomma, abbiate pazienza, ma il vostro – scusate il termine, ma rende il concetto – pasticcio è una non risposta al messaggio alto e puntuale del signor Presidente della Repubblica. (*Applausi del senatore Ripamonti*).

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa prima parte ho presentato numerosi emendamenti a mia prima firma, ma ne illustrerò solo alcuni; gli altri saranno illustrati dai colleghi cofirmatari: il 2.51 e il 2.58 dal collega Fassone, il 2.43 dal collega Brutti e il 2.57 dal collega Ayala.

Se vi sono problemi di carattere formale, signor Presidente, molto semplicemente ritirerò la mia firma come primo presentatore, lasciando al secondo firmatario l'onere dell'illustrazione.

Illustrerò anzitutto l'emendamento 2.33, una norma che in qualche modo definisce la nostra posizione e affronta uno dei temi più delicati e complessi del disegno di legge la cosiddetta separazione delle carriere.

Credo, signor Presidente, che non vi sia alcuno che non ritenga che la separazione delle carriere sia un problema serio, da affrontare doverosamente, dovendo mutare il nostro sistema processuale da misto tendenzialmente inquisitorio, com'era una volta, a tendenzialmente accusatorio, qual è quello di oggi; è un problema reale, che però va affrontato con molta ragionevolezza, molta saggezza e molta cultura. Aggiungo questo perché mi sembra, invece, che il disegno di legge del Governo sia una prospettiva assolutamente impraticabile, che non a caso ha creato dissensi radicali sia negli avvocati che nei magistrati.

Ricordo che quando feci questa osservazione, spiegando che era singolare che sullo stesso tema i due soggetti dell'ordinamento interessati si trovassero tutti e due, sia pure per ragioni diverse e opposte, su una posizione contraria (ed era chiaro che, sommandosi, davano il segno di un dissenso radicale nei confronti di quella soluzione, non del problema, ovviamente), il Ministro mi rispose, credo modificando un antico brocardo: «Senatore Calvi, *in medio stat iustum*». Io ebbi modo di rispondergli, con molta pacatezza e un po' di ironia, che probabilmente il Ministro ricordava come il problema fosse che *in medio stat virtus*, ma che la soluzione trovata non aveva la caratteristica né del giusto, né della virtuosità. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

Quello della separazione delle carriere, quindi, è un tema lacerante e di grande fascino culturale.

Innanzitutto, mi piace dire che non necessariamente, dal punto di vista della teoria generale, separazione delle carriere e sistema accusatorio sono congiunti. Un sistema di tipo inglese o di tipo statunitense vedono soluzioni radicalmente diverse. Per esempio, negli Stati Uniti la pubblica accusa è sostenuta da soggetti eletti, neppure da magistrati, quindi, non c'è una separazione delle carriere; vi sono avvocati che fanno una campagna elettorale, vengono eletti procuratori e assumono poi colleghi avvocati per sostenere la pubblica accusa. Naturalmente il sistema negli Stati Uniti funziona ed è apprezzabile, da noi non funzionerebbe di certo. Non necessariamente, quindi, dal punto di vista teorico generale, vi è congiunzione tra sistema accusatorio e separazione delle carriere.

Pur tuttavia, credo che abbiamo avvertito tutti nel nostro Paese come il sistema processuale vada totalmente riformato; e, tra le riforme, vi è anche quella di stabilire un cuneo, una separazione effettiva, reale, tra la funzione del pubblico accusatore e quella di colui invece che deve giudicare, sia GIP, sia GUP, sia giudice di tribunale.

Questo problema ha determinato una serie di osservazioni critiche, che sono partite da noi, quale quella che, pur prendendo atto della necessità di una separazione, bisognava contemperare quelle che erano, per così

dire, le storie pregresse del nostro sistema, della nostra cultura e del nostro assetto istituzionale e costituzionale e individuare una soluzione adeguata.

Capisco che la maggioranza si è trovata di fronte a uno sbarramento di ordine costituzionale; credo però che, con molta trasparenza, avrebbe potuto porre il problema della costituzionalità di quello sbarramento, superarlo, avendone i numeri, e affrontare liberamente il tema della separazione delle carriere. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un eccesso di brusio. Vi pregherei di mettere chi vuole ascoltare (e la Presidenza è fra questi) nelle condizioni di farlo.

CALVI (*DS-U*). La ringrazio, signor Presidente.

Dicevo che il problema è d'ordine costituzionale, ma non vedo ragione per cui non si debba superare, qualora si voglia andare verso una separazione effettiva, quello sbarramento costituzionale. Si è trovata invece una soluzione equivoca, imbarazzante per tutti, tant'è vero che gli avvocati hanno denunciato la non realizzazione della separazione delle carriere e i magistrati, invece, hanno denunciato che questa finta separazione in realtà incide radicalmente sulle prospettive, di vita innanzitutto oltre che di carriera, della loro attività professionale.

Questo è vero e porterò un esempio, signor Presidente, guardando a questa che io non ho mai definito riforma in quanto tale non è: è un piccolo armamentario un po' schizofrenico e offensivo nei confronti dell'ordine della magistratura, che non incide radicalmente nei problemi che dovrebbero essere affrontati; non è una riforma dell'ordinamento giudiziario, ripeto: è un piccolo segnale che si vorrebbe dare alla magistratura; in realtà si crea soltanto uno stato di conflittualità permanente che non giova certamente a nessuno.

In base a tale sistema (faccio solo un esempio), una volta approvata questa legge, dopo tre mesi i magistrati dovranno scegliere se essere pubblici ministeri o magistrati del giudizio. Questa soluzione pone problemi immani all'ordine giudiziario: si creerà un caos totale, poiché tutti dovranno scegliere entro tre mesi cosa vorranno fare in futuro. Basti pensare ai problemi di carattere familiare, legati ai trasferimenti, all'organizzazione. Insomma, non si risolve nulla, ma si crea un caos assoluto.

Con l'emendamento da noi presentato – che mi accingo ad illustrare – proponiamo una soluzione molto più radicale: si stabilisce che i magistrati, trascorso un periodo di otto anni di permanenza nell'ufficio (di pubblico ministero, ad esempio), qualora vogliano cambiare funzione, possono fare domanda, ma solo dopo otto anni, e che debbano addirittura cambiare Regione o circoscrizione: in sostanza, non esercitare più all'interno dello stesso circondario o distretto.

Infatti, a nostro avviso, è inaccettabile che il magistrato che sia oggi pubblico ministero domani divenga giudice nella stessa circoscrizione, nello stesso tribunale. Certamente non potrà fare gli stessi processi – ci mancherebbe altro – ma certamente è una presenza che in qualche

modo inquieta la serenità del cittadino, che si ritrova il suo pubblico ministero inquirente, magari nella stessa sezione in altro collegio, nelle funzioni di giudice. Ciò non deve accadere.

Quindi, a questo punto, se dopo una permanenza di almeno sei o otto anni il magistrato vorrà cambiare funzioni potrà fare domanda e passare da pubblico ministero a magistrato giudicante, ma dovrà esercitare in altro distretto di corte d'appello o in altra circoscrizione, in modo che non ci sia tale commistione.

Questa è una soluzione ragionevole (tenendo conto, fra l'altro, che i magistrati non hanno vita eterna, per cui se dopo otto anni vorranno cambiare funzioni credo che potranno farlo una volta o al massimo due nella vita), che non consentirà ciò che accade oggi, ossia un interscambio così frequente giacché non esiste questo sbarramento di ordine temporale e di ordine geografico.

La soluzione da noi proposta mi sembra più radicale rispetto a questo pasticcio indecoroso che è stato creato, che rasenta il nostro sistema costituzionale e rende ostili sia gli avvocati che i magistrati. Essa rappresenta un momento di maggiore equilibrio, ragionevolezza e saggezza giuridica e, anche se non otterrà il consenso di tutti, certamente sarà apprezzata da coloro che vogliono la separazione secondo quanto prevede il nostro disegno costituzionale, almeno fino a quando non sarà modificato, senza creare quelle lacerazioni che noi vorremmo non si verificassero mai.

SALERNO (AN). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.502, partendo dall'articolo 105 della Costituzione, che recita: «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». L'articolo 110, inoltre, dispone: «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

L'emendamento da me presentato, signor Presidente, parte dalle osservazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato, che avevano intravisto elementi di incostituzionalità nel provvedimento, laddove, per quanto riguarda l'autonomia e le competenze del CSM, esso in qualche maniera erodeva quest'area di autonomia completa che la Costituzione prevede per il Consiglio superiore della magistratura.

Nel mio emendamento, quindi, oltre a restituire questa autonomia eliminando il vincolo dei pareri della Scuola superiore della magistratura e delle Commissioni esaminatrici (che sono, tra l'altro, un'innovazione, e pertanto va dato atto che nel provvedimento in esame abbiamo elementi di grande innovazione e di novità anche nel costume e nell'impianto della norma che regola questi rapporti), ho previsto l'adempimento del messaggio e delle osservazioni del Capo dello Stato e per questi due nuovi enti, questi due nuovi organismi che sono la Scuola superiore e le Commissioni esaminatrici ho sostanzialmente eliminato il vincolo, da parte del CSM, a rispettare quanto sia la Scuola che le Commissioni potevano esprimere

con il proprio parere. Si tratta, quindi, di un emendamento che parte dalle osservazioni del Capo dello Stato e restituisce al CSM ciò che la Costituzione ha previsto.

Il secondo aspetto del mio emendamento, signor Presidente, parte da quella quota del 30 per cento prevista per le progressioni in carriera che viene riservata ai concorsi per esami. Nel mio emendamento si ritiene che il concorso per esami non possa essere elemento di valutazione congruo e adeguato per il tipo di funzione e per il tipo di compito che il magistrato deve svolgere. Noi crediamo, infatti, che esso non sia assolutamente idoneo a selezionare i magistrati migliori.

Vorrei che si ragionasse e si riflettesse su questo: non è sicuramente più meritevole chi, ad esempio dopo dieci anni di carriera, un certo giorno fa un esame meglio di un altro, perché ritengo sia sicuramente più meritevole e idoneo chi ha fatto meglio nei dieci anni di carriera precedenti.

In conclusione, signor Presidente, si richiede l'eliminazione della quota prevista nel concorso per esami perché riteniamo che non sia un elemento di valutazione congruo e obiettivo per la progressione in carriera dei giudici.

Mi riservo, in sede di dichiarazione di voto, di fare un intervento più politico.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, riprendere il filo della discussione sulla cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario in un clima come questo, con un'Assemblea in evidente smobilitazione, con il Ministro della giustizia che si aggira per l'Aula discutendo di altre cose, dà un'impressione visiva, per le poche persone che sono in tribuna, anzi, mi correggo, per coloro i quali leggeranno il resoconto stenografico visto che in tribuna non c'è nessuno, di quanto il Paese sia affezionato ad un provvedimento che viene difeso strumentalmente solo da chi preferisce ancorare la possibilità della propria sopravvivenza all'immaginario di chi crede di risolvere i problemi senza affrontarli, senza discuterli e senza trovare una soluzione in maniera consapevole. È il solito conflitto tra un'apparente capacità di fare e la sostanziale consapevolezza di come bisogna affrontare i problemi.

Il problema che abbiamo di fronte per l'ennesima volta – lo voglio dire con grande chiarezza – è stato affrontato malissimo. Sappiamo che c'era stata, in maniera artificiosa e forzata, la doppia approvazione da parte di Camera e Senato, dico in maniera artificiosa e forzata consapevolmente, perché sappiamo benissimo come, pur di riuscire a risolvere con un voto di fiducia questo percorso, con l'approvazione delle due Assemblee, tutti gli articoli fossero stati accorpati in un unico articolo, sostanzialmente nell'articolo 2. Quanti avessero la possibilità di confrontarsi con il fascicolo degli emendamenti, potrebbero riscontrare che sostanzialmente non esistono emendamenti sull'articolo 1, ma che tutti sono stati presentati all'articolo 2, che accorpa tutti i precedenti articoli.

Mi chiedo se si tratti di un artificio legittimo della maggioranza che, accorpendo e massificando il tutto, vuole evitare che vi sia consapevo-

lezza nell'approvazione delle norme contenute nel provvedimento. La risposta, a mio avviso, è negativa. Ritengo che non si tratti di un artificio legittimo e che esso non appartenga a quegli strumenti parlamentari che possono essere utilizzati per vincere le resistenze.

Tra l'altro, le soluzioni indicate non provengono soltanto dalla maggioranza, che si è sempre espressa in maniera non facilmente intelligibile, giacché non ha mai affrontato il problema con la consapevolezza dell'importanza della sua soluzione, se non durante la fase di esame in Commissione giustizia, quando ha potuto riscontrare da parte dell'opposizione una convergenza su alcuni aspetti e una condivisione manifestata attraverso una serie di proposte emendative che – ripeto – solo nella prima fase della discussione obiettivamente è esistita. Subito dopo si è verificato uno stravolgimento complessivo.

Di qui la necessità per la maggioranza di accorpare il tutto per evitare, da un lato, che l'opposizione potesse esprimere compiutamente il proprio parere e, dall'altro, per evitare che coloro che all'interno della maggioranza iniziavano finalmente a comprendere il segno preciso di questa riforma potessero esprimere il proprio dissenso.

Adesso ci troviamo nella fase in cui, dopo il rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Capo dello Stato, il dissenso si materializza anche nella maggioranza. Al riguardo, è utile ricordare le considerazioni espresse più volte pubblicamente dall'ex sottosegretario alla giustizia, onorevole Vietti, il quale ha affermato che l'impostazione della riforma dell'ordinamento giudiziario era sostanzialmente sbagliata.

Così come vanno menzionate alcune affermazioni di appartenenti anche al Gruppo di cui fa parte il relatore, senatore Bobbio e, da ultimo, l'esternazione del senatore Salerno che oggi in maniera molto chiara e significativa ha illustrato un emendamento che sostanzialmente riconosce come la proposta complessiva che questa parte della maggioranza vuole presentare al Paese sia ancora una volta una proposta che non riesce a mettere a fuoco il problema.

Avremo tempo di discutere nel merito dei singoli emendamenti. Per ora intendo soffermarmi su un aspetto delle osservazioni svolte dal Presidente della Repubblica con il messaggio inviato alle Camere e trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2004, in particolare sull'annotazione contenuta nell'ultima parte laddove il Presidente afferma: «Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo». (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, è obiettivamente difficile intervenire con questo brusio. Non intendo impedire a nessuno di parlare, né obbligare ad ascoltarmi, ma almeno i capannelli dovrebbero allontanarsi.

PRESIDENTE. Ho scampanellato più volte, ho richiamato l'Aula all'esigenza di non eccedere nel brusio. Di fronte a questa indisciplina cos'altro posso fare?

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La ringrazio, signor Presidente. Chiederei solo che i senatori che stanno parlando si spostino un po' a sinistra, tanto da permettermi di esprimere le mie considerazioni.

L'osservazione fatta dal Presidente della Repubblica non è neutra. Egli aggiunge, infatti: «A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare – invalso da tempo – (...)». Con ciò voglio dire che il Presidente della Repubblica, con quattro osservazioni precise, è entrato nel merito concreto di una riforma dell'ordinamento giudiziario che non aveva né testa né coda e che collideva in maniera macroscopica con alcuni principi costituzionali che inutilmente l'opposizione ha evidenziato al relatore, alla maggioranza e a tutta l'Assemblea.

Questo è innegabile, perché c'è un messaggio che in quattro punti lascia comprendere l'insipienza, anche costituzionale, di una maggioranza che continua a tentare di legiferare in una maniera assolutamente non divisibile.

E aggiungo: osservazioni puntuali non solo nel merito, ma anche osservazioni precise sul metodo adottato, cioè sul modo di legiferare che non risponde ai precetti costituzionali previsti dall'articolo 72, che prevede proprio come si debba concretamente mettere in campo il procedimento legislativo per far sì che sia intelligibile, che ci si possa pronunciare e che esista la consapevolezza del legislatore su quel che vota e concorre ad approvare.

Signor Presidente, che questa annotazione, peraltro disattesa come tutte le altre dalla maggioranza, sia una motivazione forte, lo dimostra il fatto stesso che siamo stati costretti ad utilizzare l'articolo 100 del nostro Regolamento, che prevede la possibilità di frazionare la discussione di un unico articolo in più fasi proprio quando gli emendamenti siano così tanti da rendere effettivamente impossibile lo svolgimento di un'illustrazione degli stessi con un unico intervento dei proponenti.

Quando abbiamo più volte indicato alla maggioranza un percorso per fare in modo che questa riforma, che non abbiamo motivo di disconoscere fosse importante realizzare, potesse essere condivisa dal Paese e complessivamente dal Parlamento, lo abbiamo fatto proprio perché sapevamo che questo era un percorso importante per il Paese, che poi avrebbe creato le condizioni perché il nostro sistema giustizia potesse finalmente decollare.

Queste osservazioni non sono state assolutamente prese in considerazione dalla maggioranza, che continua ad andare avanti a testa bassa rispetto ad un obiettivo che non basta realizzare, se non lo si realizza in maniera consapevole e nella convinzione che si produce un effetto positivo per il sistema giustizia del nostro Paese.

Le stesse osservazioni svolte dal senatore Salerno poco fa – un autorevole esponente di Alleanza Nazionale – testimoniano come questa mag-

gioranza sia sulla strada sbagliata. Continueremo a approfondire tutto il nostro impegno per fare in modo che questa strada non riesca ad essere, alla fine, realizzata, perché siamo convinti che non concorra a soddisfare le esigenze del nostro Paese. (*Applausi del senatore Montagnino*).

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sugli emendamenti 2.508, 2.520, 2.534, 2.535 e 2.542, di cui sono primo firmatario, che riguardano il tema dei concorsi, già affrontato dal senatore Zancan in modo puntuale ed efficace.

Gli emendamenti concernono un aspetto cruciale del disegno di legge, ovvero il ruolo della Scuola superiore della magistratura, assorbente e quasi esclusivo nel sistema di concorsi prefigurato dal disegno di legge, e quello del CSM, che invece è risultato essere di mera ratifica delle valutazioni riservate alla Scuola superiore della magistratura.

Orbene, tra i quattro punti oggetto dell'alto rilievo del Capo dello Stato, quello che investe numerose norme che configurano il sistema dei concorsi mi sembra il più puntuale: sul punto specifico dei concorsi il Capo dello Stato ha argomentato in modo assolutamente ineccepibile. Anche su altri, ma su questo ha avuto modo di precisare che l'articolo 105 della Costituzione, come è noto, riserva al CSM tutti i provvedimenti afferenti alla costituzione e alla modificazione dei rapporti dei magistrati, che il sistema configurato nel disegno di legge, invece, comporta un sensibile ridimensionamento dei poteri del CSM, dato che colloca al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura; inoltre, che il sistema delineato dal provvedimento fa residuare in capo al CSM una competenza vincolata, il che sostanzialmente significa un potere burocratico, appunto, di mera ratifica.

Aggiunge, il Capo dello Stato, che la lesione del potere del CSM, in tal modo prefigurato, risulta particolarmente evidente nel caso di esclusione dei candidati – e qui l'argomentazione è alquanto chiara – dalla procedura concorsuale, allorquando, appunto, il CSM è totalmente spogliato di ogni potere, non potendo in alcun modo intervenire perché alla valutazione negativa della Scuola non segue alcuna fase ulteriore di spettanza del CSM.

La puntualità e l'incisività del messaggio avrebbe richiesto, signor Presidente, una profonda modifica del testo del disegno di legge in uno dei punti – come ho detto – essenziali dell'impianto della riforma. È evidente, infatti, che rimettere mano al sistema dei concorsi per ricondurre l'intervento normativo nell'alveo del precetto costituzionale avrebbe di necessità comportato radicali modifiche, ripristinando il potere violato, quello del CSM, con tutte le immaginabili conseguenze. Sostanzialmente, avremmo dovuto prefigurare *ex novo* un sistema di concorsi, riallineandolo, conformandolo, al precetto costituzionale.

Invece, la maggioranza ha preferito seguire una strada opposta. Ha preferito apportare modifiche di poco conto, di scarso rilievo, che prefigurano un percorso assolutamente elusivo – anzi, smaccatamente elusivo – del messaggio del Capo dello Stato. Si è chiesto, a ragione, il senatore

Zancan cosa significhi affidare una seconda valutazione, una sorta di valutazione supplementare, al CSM, quando tutte le prove, il giudizio di idoneità, il giudizio conclusivo sul candidato è riservato alla Scuola superiore della magistratura.

Anche su questo punto, forse soprattutto su questo punto, non avete voluto ascoltare non soltanto l'opposizione, i giuristi, il mondo degli operatori del diritto, i magistrati e la loro Associazione, ma neppure il messaggio così chiaro del Capo dello Stato, sicché non è difficile immaginare che queste norme non sfuggiranno all'intervento della Corte costituzionale, che sarà inesorabile e vanificherà tutto l'impianto della riforma.

Naturalmente ce lo auguriamo e ci auguriamo che questo disegno di legge, questa brutta, pasticciata riforma dell'ordinamento giudiziario non veda mai la luce, perché è destinata a danneggiare il nostro sistema e a non risolvere nessuno dei problemi della giustizia italiana.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, nell'illustrare gli emendamenti di cui sono primo firmatario, vorrei fare ancora una volta alcune osservazioni di carattere più generale. La prima, se vogliamo così definirla, è di natura squisitamente politica. In un'Aula parlamentare mi pare che parlare di politica non sia certamente estraneo all'attività che svolgiamo, al di là poi del contenuto tecnico-giuridico delle norme di cui ci occupiamo in generale, e di questa in particolare.

La questione politica viene ancora una volta in evidenza perché, pur affrontando la valutazione con il massimo spirito laico di cui sono capace, questa riforma il cui percorso ha sostanzialmente occupato l'intera legislatura fino ad oggi, è stata condotta dalla maggioranza con atteggiamento di tipo muscolare, laddove mi piacerebbe che i rapporti tra maggioranza e opposizione non fossero mai di tipo muscolare bensì di altro genere e più costruttivi.

È stato ingaggiato un braccio di ferro non solo e non tanto con l'opposizione in sede parlamentare, ma anche nei confronti dell'intero mondo della giustizia italiana, di magistrati, di avvocati, di illustri costituzionalisti i quali, per la mia modesta esperienza, hanno rinvenuto la qualificazione di provvedimento a incostituzionalità diffusa: altro che i soli quattro punti di palese incostituzionalità rilevati dal presidente Ciampi!

Malgrado ciò, l'esame di questo provvedimento è stato ripreso come se la situazione politica del Paese non fosse radicalmente mutata rispetto a quattro anni fa. La mia affermazione non si fonda su un sondaggio, è un dato elettorale sicuro: in esito alle elezioni regionali questa maggioranza non è più tale nel Paese.

Non rivendico alcuna originalità a questa valutazione perché identica era la valutazione politica che l'allora minoranza, diventata purtroppo maggioranza, ricordava a noi, dopo le elezioni regionali del 2000 perdute dal centro-sinistra. Perdemmo quelle elezioni otto a sei e molti autorevoli colleghi dell'allora minoranza ci sollecitarono a cambiare strategia parlamentare, ci invitarono a stare attenti al nostro operato perché eravamo ormai in minoranza nel Paese.

Voi avete perso dodici a due e se otto a sei porta alla minoranza nel Paese, dodici a due porta alla dissoluzione. Se noi dovevamo tenere conto del dato elettorale su vostro invito, non capisco perché non debba valere la condizione reciproca. Non siamo di fronte a un decreto-legge in scadenza che tenta di affrontare un problema specifico di una determinata attività economica, siamo di fronte alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Credo di poter dire che con il ministro Castelli ci rispettiamo reciprocamente e non da ieri. Non so se in questa fase siamo di fronte alla riforma dell'ordinamento giudiziario o alla riforma Castelli. Avrete notato, infatti, che durante il lungo e travagliatissimo percorso di questa riforma, quando si intravede la possibilità di condurla in porto si parla di riforma dell'ordinamento giudiziario; quando in momenti diversi questa possibilità sembra allontanarsi e la difficoltà di condurla in porto aumenta diventa la riforma Castelli.

Io difendo il Ministro della giustizia: questa non dovrà mai essere la riforma Castelli. Se tale sarà, perché fallirà, allora piegherò la testa e mi andrà benissimo, ma ricordo sempre che la riforma originaria proposta dal Ministro era tutt'altra cosa; personalmente non la condividevo fino in fondo, ma in quel caso eravamo sul terreno di un confronto ben diverso e, a mio parere, assai più agibile rispetto alla situazione venutasi a creare dopo l'intervento dei famosi quattro saggi, a proposito dei quali l'unica certezza di cui disponiamo è che sono quattro.

Nel merito, signor Presidente, volendo usare una terminologia di tipo medico, sul tavolo abbiamo il malato, che risulta tale ad opinione di tutti e chi opinasse diversamente ci stupirebbe assai: il malato è la giustizia italiana, profondamente ammalata. La diagnosi ci vede tutti d'accordo, anche in Europa; anche fuori dei confini del nostro Paese, ci sono luminari stranieri d'accordo con la diagnosi fatta da noi all'interno del Paese sulla sua vera malattia: la sua insopportabile lentezza.

Dobbiamo curare questo malato da una malattia che si chiama lentezza. Invece, da quattro anni lavoriamo ad una terapia, ammesso che tale si possa definire questo progetto di riforma, che non ha niente a che vedere con la cura della malattia, sulla quale siamo pur tuttavia tutti d'accordo. Sfido chiunque a trovare una sola norma, anche un comma di questa riforma, dalla cui applicazione possa conseguire un qualche miglioramento della condizione di insopportabile lentezza di cui ho testé parlato. Trovatemene una sola e rivedrò la mia posizione: non ci riuscirete mai, perché non c'è!

Stiamo curando un malato della cui malattia siamo certi, con una terapia che con essa non ha niente a che vedere, ma che anzi – questo è il paradosso rozzo, indegno di un'Aula parlamentare – la aggrava. Ci costringete a dover ripetere questo da quattro anni e lo farò finché avrò fiato in corpo!

Nel dettaglio, tre anni dopo l'ingresso in carriera, i magistrati dovranno decidere, una volta per tutte, se occuparsi di giudice o se non, invece, di requirente – attenzione – in base ai posti disponibili; aspetto questo certamente non secondario.

Questo è l'aspetto da cui partire per un breve ragionamento contrario a questa impostazione: vi saranno dei magistrati che scelgono di partecipare ad un concorso, che per esso studiano, si sacrificano e riescono a vincerlo perché vogliono diventare pubblici ministeri e probabilmente non ci riusciranno mai. Se, infatti, con la rigidità che prevede la riforma dovranno compiere quella scelta – in sintonia con i loro desiderata – ma in quel momento non è previsto il posto di pubblico ministero, per tutta la vita svolgeranno un altro mestiere, pur avendo partecipato al concorso e avendolo vinto.

Vi rendete conto di quanto state facendo? Dobbiamo scomodare perfino la Costituzione? Questa osservazione parte molto dal basso, dalle esigenze fondamentali di uno che si affaccia al mondo del lavoro e che ci piacerebbe pensare potesse farlo scegliendo ciò che ritiene di sapere e di voler fare.

Francamente non so se la Corte costituzionale potrà mai occuparsi dell'introduzione surrettizia della separazione delle carriere e se mai potrà dichiararla conforme al dettato costituzionale. Si dice purtuttavia che il Presidente della Repubblica non si è occupato di tale tematica. Ma perché avrebbe dovuto farlo? Non è un caso di palese incostituzionalità ed il Presidente della Repubblica non può rubare il mestiere alla Corte costituzionale. Sicuro è che questa riforma, in molti dei suoi aspetti, sarà riscritta dalla Corte costituzionale. Complimenti per la maggioranza: un gran bel successo! (*Applausi del senatore Calvi*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Si ha l'impressione, durante questo dibattito ed in altri momenti dell'itinerario parlamentare così tormentato del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, che ormai questo provvedimento stia a cuore soltanto ad alcune persone.

È un provvedimento che contiene norme contraddittorie: si è formato passando attraverso una serie di modificazioni non sempre decifrabili e oggi, mentre questo testo normativo viene bocciato e respinto non solo dalla magistratura associata, ma anche dall'insieme dell'avvocatura italiana nelle sue rappresentanze e dalla cultura giuridica, si manifesta una sorta di accanimento terapeutico.

Questa legge è morta e sta a cuore soltanto a quei pochi che hanno legato parte del proprio destino politico ad una legge sbagliata, ingiusta, tale da produrre inefficienza nel sistema giudiziario e da consentire alcune modeste manovre discriminatorie e intimidatorie, quelle che il Ministro è così bravo a porre in essere anche con l'ordinamento attuale.

Vorrei che il collega Bobbio – tra i più zelanti sostenitori di questa normativa – e il ministro Castelli facessero un confronto con la vicenda che ha riguardato un altro disegno di legge rinviato al Parlamento dal Capo dello Stato con rilievi assai precisi riferiti alla sua palese incostituzionalità: la legge Gasparri.

Vede, ministro Castelli, su quel provvedimento c'è stato un impegno straordinario del gruppo di comando del maggiore partito della coalizione di Governo e la legge, tornata in Parlamento dopo i rilievi del Capo dello

Stato, con grande rapidità e con modificazioni discutibili e non tali da risolvere i problemi posti dal messaggio, è stata nuovamente approvata: là si vede la forza politica di chi ha interesse ad approvare un testo normativo, perché erano in gioco gli interessi del capo, quell'intreccio complesso di vantaggi, profitti, attività economiche, dominio dell'informazione che ha espresso il *leader* della vostra maggioranza di Governo, che sta più a cuore a coloro dai quali voi dipendete. Lei è un Ministro di rango assai inferiore, ministro Castelli, rispetto a quelli che più direttamente tutelano gli interessi del capo.

La legge sull'ordinamento giudiziario, se avrà effetto sulla magistratura per la previsione, che voi tenete ferma, che possa essere approvata in questa legislatura (previsione assai discutibile, e comunque vedremo), produrrà effetti con un certo ritardo, non darà subito il vantaggio e l'utilità che gli amici del Presidente del Consiglio oggi chiedono, né è tale da mettere subito in ginocchio i magistrati; se riuscirete ad approvarla – e tutto sommato non credo ci riuscirete tanto facilmente – ci vorrà del tempo, ci vorrà un impegno duro e protratto nel tempo.

Vede, signor Ministro, se anche riuscirete ad approvare questa legge, faremo in tempo noi ad azzerarla quando andremo al Governo nella prossima legislatura; quindi, è una speranza vana quella di condurre in porto un'operazione avviata con grande entusiasmo ed arroganza all'inizio della legislatura, la stessa arroganza che, del resto, manifestavate quando eravate all'opposizione.

Se – senza le smancerie di alcuni colleghi – posso riconoscere un elemento di continuità al ministro Castelli, che è nostro avversario, di cui siamo radicalmente avversari, è che lui è sempre uguale. Era così prima ed è così adesso: di giustizia non capisce nulla, e, tuttavia, tiene fermi alcuni punti che gli stanno a cuore perché sono i punti dell'aggressione alla magistratura, al sistema di governo autonomo, ai magistrati più scomodi. Queste sono le cose che stanno più a cuore al Governo e alla maggioranza e quindi stanno anche più a cuore al Ministro.

Stiamo combattendo contro questa legge: è una battaglia parlamentare lunga, complicata, e continueremo a combatterla.

Illustro un emendamento che considero direttamente connesso all'impostazione politica di fondo di cui ho parlato nella prima parte del mio intervento per ricordare il senso di questa fatica, che riproponiamo ogni volta facendovi perdere tempo, costringendovi a discutere.

L'emendamento è il 2.46, tendente ad abrogare la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 che stiamo esaminando, un punto cruciale nell'impianto della vostra legge, il punto che riguarda più norme e che ha dato luogo al rilievo più acuminato nel messaggio del Presidente della Repubblica: quello che segnalava come, nelle norme sulle procedure concorsuali, vi fosse una menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, cioè dell'organo di governo autonomo che è chiamato a quella funzione specifica che la dottrina denomina amministrazione della giurisdizione e che non è del Ministro, non può spettare al Ministro, per la quale non può esservi interferenza del Ministro; non può esservi espropria-

zione dei poteri relativi a quell'amministrazione della giurisdizione a favore di organi o enti che si collocano al di fuori del Consiglio superiore della magistratura.

È quindi palesemente incostituzionale la norma di cui al numero 1) della lettera g), la prima che segnalo (poi ve ne sono varie altre). Questa norma, nel testo rinviato dal Presidente della Repubblica, diceva: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare» (questa è una norma di delega, come voi sapete bene, e quindi, prima di queste parole vi era la clausola «prevedere che:») «a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2».

In questo modo, il giudizio, la scelta venivano spostati al di fuori del Consiglio superiore della magistratura, che invece la Costituzione chiama a svolgere le funzioni tipiche di amministrazione della giurisdizione, tra le quali anche l'assegnazione di cui si parla nel numero 1) della lettera g).

Giunge il messaggio del Capo dello Stato e il Ministro, i saggi, la maggioranza, questi pensatori che stanno intorno al Ministro cambiano la norma e scrivono: «prevedere che: 1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2». Quindi, come prima innovazione, si elimina il riferimento al giudizio favorevole della Scuola; poi, come seconda innovazione, si introduce la frase finale: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura».

La stessa innovazione viene introdotta in altre norme successive che non si riferiscono più alle funzioni requirenti, ma ad altro tipo di funzioni, nelle quali c'è il giudizio, e poi si dice che il giudizio viene valutato dal Consiglio superiore della magistratura.

Ebbene, questa soluzione non viene incontro al rilievo del Presidente della Repubblica, non lo recepisce, non dà seguito al giudizio circa la palese incostituzionalità di un meccanismo che non mette il Consiglio superiore della magistratura, il suo *plenum*, nelle condizioni di formulare una piena, compiuta, autonoma valutazione sui magistrati che devono essere giudicati e prescelti.

Cosa significa che il Consiglio superiore della magistratura valuta? E come si esprime il giudizio della Scuola? Vi è una graduatoria, vi è una verbalizzazione delle prove? Il Consiglio superiore della magistratura può rivalutare, può ripetere l'esame di tutti gli elementi che hanno condotto al giudizio? Insomma, di chi è la scelta?

Qui siamo di fronte ad un gioco di parole. Quando si dice «il cui giudizio finale è valutato», il giudizio finale è già dentro una graduatoria, e in

cosa consiste? Vi è una quantificazione relativa alle attitudini, alle capacità, alla scelta dei candidati, oppure no? Si tratta di una norma elusiva, che serve ad aggirare il rilievo del Presidente della Repubblica e che si ripete anche successivamente per le altre funzioni: una specie di gioco di parole.

Così il Ministro ed i suoi consiglieri pensano di cavarsela, ma si tratta di un testo ancora più sbagliato del precedente, che per lo meno aveva il pregio della chiarezza. Qui non c'è chiarezza e rimane l'incostituzionalità.

Sono queste le ragioni di merito che, accanto alle ragioni politiche di cui parlavo prima, ci spingono a continuare senza un attimo di tregua – voglio dirlo al Ministro della giustizia – la nostra ferma opposizione ad una legge ingiusta e sbagliata, che faremo il possibile affinché non entri in vigore e non funzioni mai. (*Applausi del senatore Ayala*).

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Presidenza per aver raccolto la nostra richiesta di frazionare l'illustrazione degli emendamenti a questo sterminato articolo 2.

Questo mi dà agio di dire in premessa che mi limiterò all'illustrazione dei soli emendamenti 2.51, 2.58, 2.63 e 2.64 e di affacciare una considerazione preliminare alla quale credo il Ministro dedicherà attenzione, considerazione che vorrei introdurre con un paragone, una sorta di similitudine.

Se un meteorologo pronostica per dieci volte che domani poverà e il giorno dopo effettivamente l'acqua viene giù a scrosci egli acquista una certa credibilità, per cui se per l'undicesima volta pronostica pioggia è bene uscire con l'ombrello. Io credo che noi – senza false modestie e senza esibizioni – siamo un po' come quel meteorologo: abbiamo pronosticato per almeno dieci volte pioggia e per almeno dieci volte i fatti ci hanno dato ragione, nel senso che nostre osservazioni critiche e tecniche rivolte non alle opzioni politiche – ovviamente legittime e ovviamente diverse – ma a veri e propri errori non sono state tenute in conto e poi i fatti (vale a dire l'altro ramo del Parlamento, o lo stesso Governo, attraverso ripensamenti) hanno dimostrato che esse erano fondate.

Come sempre, signor Presidente, vorrei non restare nel vago e mi piace ricordare questi punti (mi duole un po' che il Ministro non sia presente, ma se vorrà leggerà il Resoconto) proprio per dare credibilità alle limitate osservazioni tecnico-costituzionali che ancora una volta, forse l'ultima, faremo.

Ricordo che nel primo testo di legge, varato niente meno che nel marzo 2002, era previsto l'accesso anticipato dei magistrati alla Corte di cassazione dopo soli dieci anni: una sorta di casta di bravissimi, di supermagistrati. Esponemmo tutta una serie di rilievi critici, che non furono tenuti in conto; nella seconda stesura del testo, cioè nel maxiemendamento del 2003, questa disposizione scomparve.

Analogamente lamentammo l'assoluta indivisibilità dell'incardinare la Scuola della magistratura presso la Corte di cassazione, per tutta

una serie di considerazioni logistiche e costituzionali: non ci fu dato ascolto; anche questo punto cadde nella seconda stesura.

Nel maxiemendamento del marzo 2003 si profilò un tema assolutamente ignoto nella prima stesura e cioè la pioggia di concorsi. Ben sedici concorsi puntellavano, e tuttora puntellano, la carriera della magistratura; sette di essi sono concentrati nella fascia di maggiore vitalità e rendimento del magistrato, cioè tra il quinto e il quindicesimo anno.

Lamentammo che in questo modo avremmo avuto metà magistrati che si preparava a concorsi e l'altra metà che si accingeva a scrutinarli nell'esito dei medesimi. Non fummo ascoltati. Nel prosieguo delle stesure, però, la stessa maggioranza, lo stesso Governo e lo stesso relatore addivennero a mitigazioni successive, prevedendo che i concorsi diventassero semplicemente la redazione di provvedimenti e la discussione dei medesimi e oggi, nell'ultima stesura, prevedendo addirittura che i concorsi conferiscono soltanto una generica idoneità e non il posto funzione.

Lamentammo la temporaneità degli incarichi semi-direttivi, che avrebbe prodotto un *tourbillon* gigantesco e ingovernabile. Furono fatte orecchie da mercante inizialmente, ma nel passaggio alla Camera questo testo fu eliminato.

Lamentammo e combattemmo a lungo l'improvvida previsione di una interpretazione creativa come costituente illecito disciplinare; anche questo punto nell'altro ramo del Parlamento cadde. Lamentammo come incostituzionale il doppio concorso di ingresso, distinto, perché l'articolo 106 della Costituzione non lo permette (non era una nostra opinione, era un dato costituzionale). Furono fatte orecchie da mercante anche allora, ma nell'altro ramo del Parlamento il testo fu modificato.

Lamentammo sin da allora che non era concepibile un ricorso del Ministro al TAR in materia di nomine ad uffici direttivi scavalcando ed elidendo il conflitto di attribuzioni e il Presidente della Repubblica ha sottolineato esattamente questa incongruenza.

Lamentammo e lamentiamo ancora l'avanzamento a ruoli chiusi, il concorso ad un solo stadio come foriero di tutta una serie di disfunzioni che abbiamo varie volte illustrato e anche questo è stato implicitamente accolto nell'ultima stesura, quella che ci accingeremo a discutere tra qualche ora o tra qualche giorno.

Ecco perché dico che quando noi oggi puntiamo il dito ancora su alcune mancanze, nell'ambito molto circoscritto in cui il messaggio presidenziale ci obbliga a intrattenerci, abbiamo la credibilità che ci viene dall'aver più e più volte segnalato degli errori che poi, *bon gré, mal gré*, siete stati costretti a riconoscere.

Allora io affido ancora una volta, anche se con speranze sempre più esigue, queste nostre considerazioni perché hanno la credibilità del meteorologo che per dieci volta ha pronosticato pioggia e pioggia è stata.

Gli emendamenti che mi sono riservato il compito di illustrare riprendono un tema già affacciato dai colleghi, quello della cosiddetta separazione debole delle carriere, sulla quale ben potrebbe esserci avanzata l'obiezione che il messaggio presidenziale non considera questo tema.

Mi sono posto questa riflessione. Il messaggio presidenziale evidenzia altre quattro incongruenze, tra le quali non c'è questa. Ma la replica credo sia legittima: il messaggio presidenziale doverosamente si è attenuto a quei profili di incostituzionalità che scaturivano oggi dalla proposizione normativa così com'è; non ha affrontato – e non poteva farlo – la situazione di fatto che questa normativa produrrà e che, una volta verificatasi, genererà quasi certamente una fortissima tensione con il disposto costituzionale.

Infatti, come è già stato detto, attraverso questa separazione delle carriere in senso debole l'aspirante magistrato deve indicare quale funzione giudiziaria vorrà esercitare. Ma questa sua indicazione non ha una piena tutela, perché rappresenta semplicemente un titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione, nei limiti delle disponibilità di posti, così recita il numero 4) della lettera a).

Ora, io ho invitato più volte il Ministro a fare una rilevazione che probabilmente avrà anche fatto e cioè accertare qual è stato in questi ultimi anni il movimento orizzontale di magistrati che hanno chiesto di passare dall'una all'altra funzione.

Dico in questi ultimi anni perché questo movimento ha assunto caratteristiche del tutto anomale proprio da quando si è prospettata fondatamente la separazione delle carriere.

Informalmente sono in grado di dire – il Ministro se vorrà lo accerterà – che questo movimento nella direzione dalla funzione requirente a quella giudicante è più e più volte multiplo del movimento nella direzione contraria. Ciò significa due cose: da un lato, che progressivamente si stanno sguarnendo le Procure della Repubblica in modo molto inquietante in un momento in cui almeno un obiettivo, a tacere di altri, sembra condiviso da maggioranza e opposizione, cioè l'azione di contrasto al terrorismo internazionale.

Quindi, una prima situazione è già in corso. Ma una seconda si produrrà sicuramente ed è questa che genererà il conflitto costituzionale. Mi riferisco al fatto che un numero sempre crescente di aspiranti magistrati chiederà di svolgere la funzione giudicante e non potrà essere accontentato per progressiva carenza di posti in questa funzione, visto che tutti i magistrati più anziani stanno recandosi ad occupare quei posti.

Ebbene, all'inizio il magistrato sarà destinato ad una funzione a lui non gradita; la possibilità che gli è stata accordata *ex lege* di chiedere il tramutamento nei tre anni successivi sarà a sua volta frustrata dal movimento continuo di magistrati più anziani, con la conseguenza che avremo non solo il pubblico ministero coatto (con tutto ciò che comporta, vale a dire con forte demotivazione e dequalificazione del rendimento di un magistrato che fa un mestiere che non vuole fare), ma soprattutto si produrrà una forte tensione – ed è questo il punto che rassegnò in conclusione – con l'articolo 106 della Costituzione secondo il quale le nomine di magistrati avvengono per concorso.

In altri termini, il concorso produce la nomina a magistrato, non a giudice soltanto o a pubblico ministero soltanto. Quindi, l'aspirante che

viene abilitato a svolgere solo una parte delle funzioni che costituiscono l'insieme del mestiere magistratuale si troverà privato di una facoltà che la Costituzione gli riconosce.

Questo è il vizio che abbiamo segnalato e continuiamo a segnalare, confidando che venga sanato prima che sia troppo tardi. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Cavallaro*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'occasione per discutere in maniera più analitica dei temi rimasti da trattare credo non possa disgiungersi da una reiterata riflessione riguardante il momento generale nel quale si va ad iscrivere questo importante testo legislativo.

Senza voler fare una lunga digressione, oramai più storica che politica, rispetto alla genesi del testo, non possiamo non notare come esso sia sostanzialmente diverso da quello sottoposto al nostro esame all'inizio della legislatura e come ciò non dipenda da una qualche attività ostruzionistica dell'opposizione che, anzi, in questa materia ha più volte, reiteratamente, dato indicazioni e suggeriti indirizzi alternativi, spesso anche con spirito collaborativo.

Va rilevato che tale evoluzione dipende dalle incertezze e dal quadro politico ormai lacerato nel quale la maggioranza sta compiendo le sue ultime attività. I maxiemendamenti e le scansioni temporali di questo provvedimento sono stati talvolta collegati all'esito di alcuni processi eccellenti, altre volte sono stati legati a contrasti (non sempre sulla specifica materia) insorti nella maggioranza. Abbiamo assistito spesso a ripensamenti da parte dell'UDC o di AN o di frazioni interne alla maggioranza. Lo stesso Governo con il suo maxiemendamento ha voluto modificare il contenuto di questo disegno di legge, ma le modifiche sono persino peggiori del testo originario.

La caratteristica complessiva di questo provvedimento, del quale tutta intera la maggioranza deve assumersi la responsabilità politica, anche riguardo all'*iter*, è che esso si inquadra in una non meglio specificata volontà di dare una sorta di regolata alla magistratura, si iscriveva in un fastidio che potremmo definire «antigiudiziario» di larghi strati della maggioranza che, non occorre negarlo, qualche anno fa incontrava negli umori del Paese forse un consenso maggiore di quanto non ne incontri oggi.

Si è capito che i ritardi del sistema giustizia, le sue inefficienze, il dilagare della criminalità, il peso della criminalità organizzata nel nostro Paese non dipendevano certo dall'opera dei magistrati, che anzi possiamo definire certamente, senza retorica, uno dei baluardi della democrazia e della legittimità nel nostro Paese, ma semmai dipendevano da un complesso articolato di disfunzioni e incapacità organizzative.

Disfunzioni e incapacità che questa maggioranza, se possibile, non ha fatto che acuire, non realizzando nulla di quello che aveva declamato, cioè né riforme generali e complesse (tant'è che alcune miniriforme sono state frettolosamente, quasi di nascosto, inserite nel decreto-legge sulla competitività), né alcun'altra di quelle riforme organizzative di sistema delle quali pure si era dichiarato il bisogno.

Questo vale anche per il provvedimento di modifica dell'ordinamento giudiziario che è stato costruito, sul piano sostanziale, come una sorta di adempimento formale della volontà di aggiornare necessitatamente le disposizioni sull'ordinamento giudiziario alla Costituzione, ma che nella sostanza è stato una sorta di pratica burocratica, perché, come cercherò in qualche minuto di argomentare, nei nodi veramente importanti e che avrebbero potuto essere significativamente innovativi della riforma dell'ordinamento giudiziario nulla è stato proposto, neppure nel testo che ci viene oggi da ultimo rassegnato, in cui tutt'al più si appalesa quella che è stata sovente definita una incostituzionalità diffusa e che ha suscitato, non certo casualmente, i rilievi del Capo dello Stato.

Per quanto concerne la magistratura, si è scelto di continuare sul modello continentale. Una maggioranza, o un'ex maggioranza nel Paese, che si è dichiarata e si dichiarava innovativa, avrebbe potuto e dovuto percorrere una coraggiosa innovazione e introdurre, ad esempio, una rinnovata attenzione per i processi di giuria e per la partecipazione popolare alle decisioni della giustizia, come modo per saldare gli interessi e l'attenzione dei cittadini con l'organizzazione giudiziaria. Peraltro, a mio avviso, questo potrebbe essere lo scopo della futura vera riforma dell'ordinamento giudiziario, che credo di poter dire faremo noi quando il Paese ci affiderà il Governo alla prossima scadenza elettorale.

Avrebbe potuto introdurre una riforma radicale e integrale della magistratura onoraria, qui totalmente dimenticata, che, come noto, copre circa il 50 per cento e forse più del fabbisogno di giustizia del nostro Paese, nonché un'articolazione moderna, pur nella scelta del magistrato continentale, cioè del magistrato togato, proprio dei criteri di accesso, di controllo periodico della professionalità e di una serie di controlli anche disciplinari che avrebbero dovuto delineare una figura innovativa e moderna di magistrato.

Segnalo – e questa è una mia posizione, che non vorrei definire personale, che certamente sottolinea le contraddizioni più evidenti anche delle posizioni nel tempo assunte dalla maggioranza – che proprio rispetto a quegli aspetti che più interpretano i desideri corporativi della magistratura – modesti, tutto sommato legittimi e ammissibili – ai quali questa maggioranza avrebbe dovuto opporsi, invece si è mostrata acquiescenza.

Mi riferisco, ad esempio, alla Scuola della magistratura, separata rispetto a quella che invece, secondo me, sarebbe stata più utile, cioè una scuola comune di formazione per tutte le professioni forensi, e che contraddice al criterio generale che avrei pensato dell'unicità non solo della giurisdizione, ma anche delle attività forensi nel nostro Paese.

Avrebbe fatto comodo, tutto sommato, soddisfare una vecchia aspirazione della magistratura, invece, nel sistema disciplinare alla fine, al di là del fatto che è stato necessitatamente introdotto il principio della tipicità delle violazioni, *in cauda venenum*, si sono introdotte quelle limitazioni, o quei tentativi di limitazione, che continuano a saldarsi con l'obiettivo principale, cioè dare una regolata alla magistratura; impedire in sostanza che la magistratura eserciti in totale autonomia, in totale libertà, il proprio

ruolo e che quindi possa, come si è voluto dichiarare, invadere i campi della politica.

Sono campi assolutamente indipendenti: né la politica deve temere la giurisdizione, né la giurisdizione deve occuparsi in alcun modo direttamente di politica. La politica non si fa con i processi, ma neppure può pretendersi che la politica sia esentata dalle proprie responsabilità, come per qualunque altro cittadino.

Lo stesso è stato fatto per quanto riguarda il ruolo ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, già oggetto di altre incaute precedenti riforme. I punti sui quali tutti avremmo potuto e potremmo convenire sono debellare il correntismo, sconfiggere la burocrazia, l'inefficienza, i ritardi del Consiglio superiore, consentire il rafforzamento di quell'osmosi fra poteri che è il nodo fondamentale del rispetto del ruolo costituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

Le proposte che qui da ultimo ci vengono rassegnate non prospettano nessuna soluzione; anzi, come se fosse un correttivo, si è tentato di proporre (in parte sconfitto anche dalla incostituzionalità palese e diffusa) un nuovo ruolo del Ministro che diventerebbe un Ministro attivo, parte attiva nei processi di selezione e di formazione della classe magistratuale. È questo palesemente un ruolo incostituzionale; il signor Ministro, del resto, ha tanto da fare nell'organizzazione dell'attività giurisdizionale che non credo proprio sia utile che egli ingerisca in scelte di tipo diverso.

Si doveva e si poteva definire una riarticolazione territoriale; anche qui la verità è che ciò non è stato fatto non solo per il pudore ed il timore che potesse provocare disarticolazioni sul piano locale, ma perché forse questo è un altro piccolo prezzo pagato ad uno dei pochi sentimenti che io non condivido della magistratura, che tende ad una giustizia concentrata in una maniera più efficiente. Io sono convinto che se si allegano la concentrazione al principio di efficienza la territorializzazione, anzi la prossimità del sistema giustizia, almeno di quello di tipo ordinario, sia essenziale.

Lo stesso vale per il ruolo della Corte di cassazione. Segnalo che ormai abbiamo perso ogni volontà riunificante del ruolo della Cassazione. Una parte delle disposizioni riguardanti la Cassazione, sotto il profilo ordinamentale, è qui contenuta in alcune norme; una parte, che comunque avrà un effetto ordinamentale, è addirittura contenuta in una delega inclusa in un decreto-legge, ma riguarda solo la funzione nomofilattica, e comunque la funzione di legittimità della Cassazione in sede civile. Nulla ancora è stato proposto nella materia in sede penale, quando il principio di unità, in materia di giudice di legittimità e nomofilattico dovrebbe essere essenziale.

Da ultimo – lo dico perché anche questo aspetto è oggetto di emendamenti specifici – sulla confusione ed incertezza fra separazione delle funzioni e separazione delle carriere è già stato ampiamente riferito dal collega Fassone. Soprattutto qui ancora si continua a voler costruire una funzione ibrida magistratuale; nel momento in cui si è fatta una scelta di magistrato continentale professionale la si faccia fino in fondo e non

si creino figure ibride, fra l'altro impedito dagli inciampi all'osmosi ad esercitare compiutamente le loro funzioni giurisdizionali.

In conclusione, si tratta di un totale fallimento, signor Ministro, di cui non resta che prendere atto e a cui, secondo me, persino non dare più corso, perché oramai stanco ed inutile è persino questo dibattito. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti. Per l'emendamento 2.502 formulo un invito al ritiro, diversamente il parere è parimenti contrario.

Vorrei comunque affrontare questi emendamenti con una panoramica d'insieme per motivare il parere contrario.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Altrimenti si vota!

BOBBIO Luigi, *relatore*. Partirei dall'emendamento 2.502 del senatore Patrono, mi scuso, del senatore Salerno.

CALVI (*DS-U*). Non puoi concederti queste ironie, nominando una persona che non è parlamentare e non è in Aula.

BOBBIO Luigi, *relatore*. È stato un *lapsus*.

CALVI (*DS-U*). Non puoi nominare i magistrati. Il senatore Salerno al momento non è in Aula.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, il senatore Salerno farà le sue valutazioni.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il parere contrario in difetto di ritiro nasce da una considerazione di tipo politico e di tipo generale. Da un punto di vista politico, non posso non rilevare con sincero rammarico e autentico dispiacere – e confido perciò in un ritiro – come un collega senatore, militante nel mio stesso partito e appartenente al mio stesso Gruppo parlamentare, sia il primo firmatario di un emendamento che, ove approvato, rappresenterebbe la demolizione di una delle linee portanti della riforma che la maggioranza e il Governo stanno portando avanti.

Rappresenterebbe la demolizione di una delle linee politiche – legittimamente politiche, non partitiche, come ho ribadito più di una volta – ispiratrici di un disegno riformatore che, con tutte le sue incompletezze, le sue mende e possibilità di miglioramento e affinamento, rappresenta comunque il primo, vero, serio, responsabile disegno riformatore per l'ordinamento giudiziario che – mi rivolgo ai colleghi presentatori di emendamenti – avete consentito fosse per sessant'anni un testo anticostituzionale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Come il vostro!

BOBBIO Luigi, *relatore*. La stessa Carta fondamentale prevedeva il rapidissimo adeguamento del testo dell'ordinamento giudiziario all'entrata in vigore della Costituzione. Noi tentiamo, in primo luogo, di rimuovere una grave incostituzionalità che avete voluto, tollerato, avallato, ma stiamo cercando soprattutto – e il testo dell'emendamento Salerno è sbagliato anche dal punto di vista politico – di mettere un riparo come maggioranza a un problema di tipo politico che riguarda anche, e forse soprattutto, l'opposizione, la parte politica di centro-sinistra.

Credo che nessuno possa seriamente, onestamente, correttamente revocare in dubbio che, in un rapporto oggi non più ben chiaro se da strumentalizzante a strumentalizzato, o di reciproca strumentalizzazione, o partendo come strumentalizzati e poi finiti come vostri strumentalizzatori, i soggetti militanti nell'Associazione nazionale magistrati sono portatori di una incultura della giurisdizione che dovrete avversare.

CALVI (*DS-U*). Siamo in sede di parere sugli emendamenti, non puoi fare un attacco alla magistratura; stai facendo un comizio!

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Pensate di rendere un buon servizio ai vostri elettori avversando questo disegno di legge.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Le ricordo che siete stati voi a perdere le elezioni.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Avversando questo disegno di legge per ragioni di mera contrapposizione politica, dovrete avallare il mantenimento di un sistema, di un approccio alla giurisdizione, palesemente debordante dai binari segnati dalla stessa Costituzione.

Nella parte relativa alla cosiddetta separazione delle funzioni non posso non rilevare – fui presentatore di un emendamento approvato dal Senato e modificato dalla Camera che ventilava la possibilità del doppio concorso – che l'emendamento 2.500, astrattamente valutato, potrebbe trovare aspetti di condivisione dal punto di vista della totale risistemazione.

L'emendamento 2.500 è sicuramente valutabile e discutibile sul piano del confronto. Oggi dobbiamo prendere atto che si è scelta una possibilità alternativa, altrettanto condivisibile, quella della separazione delle funzioni.

Non mi si venga a dire, però, come ha fatto il senatore Brutti Massimo nel corso dell'illustrazione dei suoi emendamenti, che oggi questo disegno di legge trova l'avversione unanime dell'Associazione nazionale magistrati – purtroppo la diamo corporativisticamente ed autoreferenzialmente per scontata – ed anche dell'avvocatura a livello nazionale.

Innanzitutto parliamo di due avversioni, se tali sono entrambi, completamente diverse per motivazioni e contenuti, posto che l'avvocatura italiana, che pure attende con ansia – diversamente da quanto ci dicono gli amici dell'opposizione – tale provvedimento, rimprovera a questo testo solo di non essersi incamminato su una chiara e netta separazione delle carriere e non delle funzioni. Soprattutto – lo dico ancora una volta – l'avvocatura italiana, piuttosto che assumere a volte posizioni o dichiarazioni di contrarietà un po' frettolose, farebbe bene a riflettere su come questo disegno di legge sia anche uno suo risultato, il veicolo di sue richieste e aspirazioni che trovano una compiuta realizzazione nel testo; quindi, farebbe forse meglio ad assumere una posizione di responsabile soddisfazione per lo sforzo che si sta compiendo con il provvedimento al nostro esame.

Quanto agli altri emendamenti, gli argomenti sono sempre gli stessi. Il parere contrario si motiva anche in relazione ai molteplici infiniti pareri contrari dati nel corso della legislatura. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Castelli se ritiene di svolgere il suo intervento nella seduta odierna o in altra, dato che il termine previsto per la conclusione dei lavori è alle ore 13, al fine di consentirgli di utilizzare tutto il tempo che ritiene necessario.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, rivendico la *par condicio*: ho ascoltato anche con stoicismo alcune argomentazioni dell'Assemblea; chiedo, pertanto, che altrettanta cortesia mostrino gli eroici senatori rimasti. Credo che un malcostume dal quale nessuno può chiamarsi fuori – mi batto anch'io il petto e faccio *mea culpa* – è quello di fare dichiarazioni magari polemiche nei confronti del Governo e non restare ad ascoltare le repliche. Dato che qualcuno è rimasto, se mi è consentito, credo di fare cosa utile a non portare via tempo ad ulteriori sedute e replicare oggi, visto che si parla a braccio e quindi l'argomento è caldo.

Avrei voluto esprimermi sugli emendamenti, ma non posso fare altro che prendere atto che, nella stragrande maggioranza, sono stati svolti dei veri e propri interventi da discussione generale; non posso pertanto che ribattere anche in questa ottica, riservandomi alcune argomentazioni sugli emendamenti.

Richiamerei l'opposizione ad un minimo di coerenza: è stato, infatti, detto, raccogliendo, tra l'altro, argomentazioni nate fuori di qui, che su questo provvedimento non si è discusso abbastanza. Fortunatamente, mi accorgo che qualcuno si lamenta del fatto che ormai da quattro anni se ne discute: forse, finalmente, si riconosce che si è discusso abbastanza. Anche oggi si è dichiarato addirittura che la maggioranza e il Governo hanno assunto un atteggiamento muscolare.

Il senatore Fassone, che purtroppo non vedo, ha dichiarato che moltissime delle sue osservazioni sono state recepite alla Camera. Vorrei sommessamente ricordare al senatore Fassone che alla Camera vi sono ancora

questa maggioranza e questo Ministro: finalmente, allora, prendiamo atto che anche l'opposizione dichiara che non è vero che non si è tenuto conto delle osservazioni sensate fatte da parte dell'opposizione.

Dico «sensate» perché, vede, senatore Brutti, di cosa posso tener conto del suo intervento? Lei è venuto qui, ha esternato livore e anche disprezzo nei confronti del Ministro che le parla: ne prendo atto, ma di cosa devo tener conto?

D'altra parte, se voi siete così bravi, se avete le soluzioni in tasca, come mai non avete avuto nemmeno il coraggio di affrontare questo tema nella scorsa legislatura? È una domanda alla quale qualche risposta varrebbe la pena dare. Come mai, se siete stati così bravi, non siete stati in grado di risolvere nessuno dei problemi della giustizia? Come mai, se siete stati così bravi, gli italiani vi hanno cacciati via?

Lei adesso si culla nella speranza che tornerete al Governo; per carità, nella mia posizione glielo auguro, dato che è talmente scomoda. Per adesso però si cullerà nella speranza, perché il dato di fatto è che gli italiani vi hanno mandati a casa.

AYALA (*DS-U*). Si chiama democrazia; usi la parola appropriata, anche le parole hanno un peso. È una questione di stile.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Appunto, si chiama democrazia, e il dato di fatto è che democraticamente gli italiani vi hanno mandati a casa: la vostra speranza è che manderanno a casa noi; cullatevi pure nella speranza e vedremo cosa accadrà.

È anche stravagante l'osservazione del senatore Ayala, secondo il quale, siccome abbiamo perso le elezioni regionali, non si può più approvare la riforma dell'ordinamento giudiziario: è un salto logico... (*Commenti del senatore Ayala*)... io non l'ho interrotta, senatore Ayala, e gradirei che lei facesse altrettanto con me. È un salto logico, direi, di natura acrobatica, di cui non riesco a capire la *ratio*, ma ne prendo atto e ne terrò conto.

Quanto agli emendamenti, credo – e al riguardo non ho sentito argomentazioni molto sensate – che abbiamo rispettato profondamente il messaggio presidenziale. Tengo ad evidenziare che il messaggio presidenziale è la dimostrazione che non è possibile forzare la Costituzione. Ci avete accusati in continuazione di voler approvare un disegno di legge addirittura incostituzionale; bene, questa è la dimostrazione che non è possibile farlo perché le garanzie di natura costituzionale sono tali e tante che, neanche volendo, il Governo potrebbe farlo.

Abbiamo commesso, forse, qualche errore (ma è tutto da vedere), però lo abbiamo sempre dichiarato, perché è del tutto ovvio che, quando si parla di magistratura si entra in questioni costituzionali e si lavora *borderline* e si può anche andare oltre.

Il Presidente della Repubblica è intervenuto su quelle che egli stesso ha ritenuto patenti violazioni di natura costituzionale (anche su questo ci

sarebbe da discutere, ma data l'ora forse non è il caso): ne prendiamo atto, abbiamo corretto il testo recependo in pieno il messaggio quirinalizio, per cui non vedo quali ulteriori modifiche si possono apportare.

Se ci sono altre questioni di natura dubbia dal punto di vista costituzionale ci sarà la Corte: sono il primo ad auspicare che la Corte costituzionale intervenga dove sarà necessario, perché – vedete – credo che tutto si possa dire di questo Ministro, di questa maggioranza, tranne che non abbia una profondissima vocazione democratica. Quindi, siamo noi i primi ad auspicare che tutte le azioni di natura costituzionale che la nostra Carta prevede possano essere messe in atto.

Non vi è, allora, alcun pericolo che in nessun modo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura possano essere coartate. Tengo, però a ribadire che voi parlate sempre di autonomia e indipendenza della magistratura come se fossero un fine: non sono un fine, ma un mezzo per giudicare imparzialmente. Questo è il dato che va richiamato, ma soprattutto condiviso da tutti, perché un magistrato autonomo e indipendente che giudica, però, in modo parziale credo non convenga a nessuno. È un dato da tenere assolutamente presente.

Dopo questa premessa, è evidente che non posso che essere d'accordo con i pareri resi dal relatore. Siamo cioè contrari agli emendamenti proposti perché riteniamo che le modifiche apportate in Commissione siano sufficienti per ottemperare al dettato del Quirinale.

Mi soffermo anch'io brevemente sull'emendamento 2.502. Invito i proponenti a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario; però, visto che è proposto da una parte della maggioranza, la probabilità teorica che possa passare esiste e, se approvato (io auspico ovviamente di no), certamente andrebbe a creare un *vulnus* notevole nell'impianto del disegno di legge; non sarebbe però esiziale, a mio parere, in qualunque modo venga votato (se verrà votato e non verrà invece ritirato).

Ritengo comunque che in ogni caso si debba andare avanti nell'esame del provvedimento. Lo dico fin d'ora, in modo che sia ben chiaro e non possa essere strumentalizzato, eventualmente, il prosieguo della discussione. (*Applausi dai Gruppi LP, FI e AN*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per le sedute di martedì 14 giugno 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 14 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11

Seguito della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421). (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas (3421) (*Relazione orale*).

2. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

3. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Console e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo*) (*Relazione orale*).

4. GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287) (*Relazione orale*).

5. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

6. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 13,08*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE (\*)

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis)**

---

(\*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

**Approvato***(Contenuto della delega)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

*b)* istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

*c)* disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

*d)* riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

*e)* modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

*i)* prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive

presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

*l*) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli

previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli

previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere mo-

tivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di

provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione

e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i*), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, non-

ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h)* ed *i)* per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l)*, numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

*n)* prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

*o)* prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

*p)* prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

*q)* prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque anni;

1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f)*, numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f)*, numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

*r)* prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;

*s)* prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organiz-

zazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

*t)* prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nel-

l'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie

sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

*i)* prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

*l)* prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

*m)* prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l)*;

*n)* prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l)* possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

*o)* prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera *l)*, numero 12), con facoltà del capo dell'ufficio

di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

*p)* stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

*q)* prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

*r)* prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

*s)* prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g)*, numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t)*, a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o)*, del presente articolo;

*t)* prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p)*; prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o)*, del presente articolo;

*u)* prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e

non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunicata al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, ol-

tre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l*), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

*h*) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f*) e *g*), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f*) e *g*);

*i*) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

*l*) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

*m*) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

*n*) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

*o*) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

*p*) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

*q*) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

*r)* prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

*s)* prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

*t)* coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

*u)* prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera *r)*, numeri 1), 4) e 5);

*v)* prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *r)*, numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

*b*) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

*c*) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

*d*) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

*e*) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in

ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

*b*) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c*), *d*) ed *e*);

*c*) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli

organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contentutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere

continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

*h)* prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p)*;

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c)*;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

*i)* prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d)*;

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti am-

ministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

*o)* prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

*p)* ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

*q)* equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

*b)* stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

*c)* prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

*d)* stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera *c)*. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

*g)* stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera *b)*;

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

*h)* prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

*i)* prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

*l)* prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

*m)* prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

*n)* prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustifi-

cano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

*b)* prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera *g)*, numeri 1) e 3), dalla lettera *h)*, numero 17), dalla lettera *i)*, numero 6), e dalla lettera *l)*, numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

*c)* prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

*d)* prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

*e)* prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano

già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

*f)* prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)* il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e)* il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e)* per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

*g)* prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione

ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

*h)* prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r)*, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r)*;

*i)* prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

*l)* prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

*m)* prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto

del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

*n)* prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)* del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h)*, numero 17), e alla lettera *i)*, numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

*b)* prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni,

si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p*), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-*ter* è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *t*), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera *t*), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera *t*), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EMENDAMENTI DA 2.500 A 2.553

**2.500****Inammissibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l'accesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;

2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie a contenuto, generale e specifico in relazione alla carriera prescelta;

3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura e che sia composta:

a) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;

b) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato del pubblico ministero che eserciti le funzioni di pubblico ministero».

**2.7****Inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), numero 3), in fine, aggiungere la seguente:*  
«che la Commissione si attenga nelle proprie valutazioni ai criteri prefissati dal Consiglio Superiore della Magistratura».

**2.501**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

**Inammissibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso alla magistratura giudicante coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui al successivo articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla Scuola sia determinato in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;

2) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializzazione di cui al secondo anno della S.S.P.G. ed il conseguimento del diploma di idoneità».

**2.14**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Inammissibile**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**2.19**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «già dichiarati» aggiungere le seguenti: «dal Consiglio superiore della magistratura».*

**2.33**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali al-

meno un terzo in organi collegiali di primo e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

*e-ter)* prevede che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno otto anni;

*e-quater)* prevede che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

*e-quinquies)* prevede che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).*

---

## 2.34

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).*

---

## 2.502

SALERNO, BEVILACQUA, BONATESTA, FLORINO, PACE, MEDURI, PEDRIZZI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1 lettera *f)* numero 2 sopprimere le parole «, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero»;

*b)* al comma 1 lettera *f)* sostituire il numero 3 con il seguente: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni di legittimità»;

*c)* al comma 1 lettera *f)* numero 5 sopprimere le parole da: «e di quelli per esami» fino alla fine;

*d)* al comma 1 lettera *l)* sostituire il numero 3 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle

sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato all'esito dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;

*e*) al comma 1 lettera *l*) sostituire il numero 4 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato all'esito dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;

*f*) al comma 1 lettera *l*) sostituire il numero 7) con il seguente: «annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti all'esito del concorso per titoli

previsto dalla lettera *f*) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere espresso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 8»;

*g*) al comma 1 lettera *l*) sostituire il numero 9) con il seguente: «annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere espresso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 10»;

*h*) al comma 1 lettera *l*) numero 11) sopprimere dalle parole «nei concorsi, per titoli ed esami» alle parole: «»viene redatto l'ordine di graduatoria»;

*i*) al comma 1 lettera *m*) il numero 1 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa, il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto del giudizio finale espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito degli appositi corsi di formazione, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti; tenga conto del parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga le nomine al Ministro della giustizia per il concerto, sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi»;

*j*) al comma 1 lettera *m*) il numero 2 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa, il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto del giudizio fi-

nale espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito dei corsi di formazione a cui abbia partecipato il magistrato, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

k) al comma 1 lettera m) numero 9 sostituire le parole: «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti» con le seguenti: «ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive giudicanti»;

l) al comma 1 lettera m) numero 10 sostituire le parole: «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti» con le seguenti: «ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

m) al comma 1) lettera q) n. 1 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e»;

n) al comma 1) lettera q) sopprimere i numeri 2) e 3);

o) al comma 9 sopprimere le lettere d) ed e);

p) al comma 9) sostituire la lettera f) con la seguente: «prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f) numero 4), ultima parte, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado, prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità».

---

## 2.43

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

### **Inammissibile**

*Al comma 1, lettera f), numero 5), premettere le seguenti parole:*  
«Che il Consiglio Superiore della Magistratura determini».

---

**2.46**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*  
\_\_\_\_\_**2.47**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).*  
\_\_\_\_\_**2.48**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*  
\_\_\_\_\_**2.49**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).*  
\_\_\_\_\_**2.50**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:*

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

  
\_\_\_\_\_**2.51**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 4) con il seguente:*

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

  
\_\_\_\_\_

**2.503**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso in cui i pubblici ministeri dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei giudici possano farlo con il concorso di cui all'articolo 2 con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comunque non potrà coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 codice di procedura penale».

---

**2.57**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio,» sono soppresse.*

---

**2.58**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».*

---

**2.56**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l'espletamento del periodo di tirocinio».*

---

**2.52**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «funzione requirente» sino al termine.*

---

**2.504**

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera g), punto 1, sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine del numero.*

---

**2.505**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «il cui giudizio finale» fino alla fine del numero.*

---

**2.506**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il cui giudizio finale» fino alla fine del numero con le seguenti: «la quale redige al termine del corso delle schede attitudinali che vengono prese in considerazione del Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**2.507**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 1), le parole: «il cui giudizio finale» sono sostituite dalle seguenti: «la cui relazione finale».*

---

**2.508**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il cui giudizio finale è» con le seguenti: «con esito finale».*

---

**2.509**

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il cui giudizio», aggiungere la seguente: «favorevole».*

---

**2.510**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le seguenti: «salvo che non ostino ragioni di opportunità».*

---

**2.511**

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il cui giudizio finale», aggiungere le seguenti: «previa apposita prova.».*

---

**2.512**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: «valutato» con la seguente: «espresso».*

---

**2.513**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 1), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».*

---

**2.514**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).*

---

**2.69**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3) e 4).*

---

**2.62**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).***2.515**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) nel caso in cui i giudici dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri possano farlo con il concorso di cui all'articolo 2 con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non potrà coincidere con quello di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale».

**2.63**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), al numero 3) sopprimere le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio.».***2.64**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».***2.65**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».*

**2.516**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera g), n. 3), sopprimere le parole le parole da: «dopo aver frequentato» fino alla fine.*

---

**2.517**

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, sopprimere le parole da: «di cui al comma 2"» fino alla fine del numero.*

---

**2.518**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, sopprimere dalle parole: «di cui al comma 2"» fino alla fine del numero.*

---

**2.519**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, sostituire dalle parole: «ilcui giudizio» fino alla fine del numero con la seguente: «la quale redige al termine del corso delle schede attitudinali che vengono prese in considerazione dal Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**2.520**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, sostituire le parole: «il cui giudizio finale è» con le seguenti: «con esito finale».*

---

**2.521**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 3), le parole: «in cui giudizio finale» sono sostituite dalle seguenti: «la cui relazione finale».*

---

**2.522**

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, dopo le parole: «il cui giudizio» aggiungere la seguente: «favorevole».*

---

**2.523**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le seguenti: «, salvo che non ostino ragioni di opportunità,».*

---

**2.524**

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, dopo le parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le seguenti: «, previa apposita prova,».*

---

**2.525**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 3, sostituire la parola: «valutato» con la seguente: «espresso».*

---

**2.526**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera g), numero 3, dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».*

---

**2.71**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della Magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni giudicanti».*

---

**2.527**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4.*

---

**2.528**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 5.*

---

**2.529**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6), con il seguente:*

*«6) fuori dai casi indicati dai numeri 1 e 3 della lettera g) e, in via transitoria, dal comma 8, non sia consentito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa».*

---

**2.530**

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).*

---

**2.531**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**2.80**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).*

---

**2.85**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).*

---

**2.92**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).*

---

**2.95**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).*

---

**2.101**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).*

---

**2.111**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «11), 12), 13),».*

---

**2.112**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera h), numero 17), le parole: «14), 15) e 16)» sono soppresse.*

---

**2.106**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le seguenti parole: «e 16)».*

---

**2.107**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera h), numero 17), sostituire le parole: «quattro anni di servizio», con le seguenti: «due anni di servizio».*

---

**2.104**

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera h), numero 17), e, alla lettera i), numero 6), dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le seguenti: «ovvero ancora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

---

**2.103**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere, le parole da: «abbiamo progettato» sino al termine del numero.*

---

**2.532**

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera h), numero 17, sopprimere le parole: «di cui al comma 2» fino alla fine del numero.*

---

**2.533**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, alla lettera h), numero 17, sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine del numero.*

---

**2.534**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera h), numero 17, sopprimere le parole: «il cui giudizio finale e».*

---

**2.535**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera h), numero 17, sostituire le parole: «il cui giudizio finale» con le seguenti: «con esito finale».*

---

**2.536**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, alla lettera h), numero 17, le parole: «il cui giudizio finale» sono sostituite dalle seguenti: «la cui relazione finale».*

---

**2.537**

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, alla lettera h) numero 17, dopo le parole: «il cui giudizio» aggiungere le seguenti: «favorevole».*

---

**2.538**

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera h) numero 17, dopo le parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le seguenti: «, previa prova attitudinale.».*

---

**2.539**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera h) numero 17, dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le parole: «, salvo che non ostino ragioni di opportunità.».*

---

**2.540**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, alla lettera h) numero 17, sostituire la parola: «valutato» con la seguente: «espresso».*

---

**2.541**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera h) numero 17, dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le parole: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».*

---

**2.122**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 5) e 6).*

---

**2.125**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).*

---

**2.126**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere il primo periodo.*

---

**2.542**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, sopprimere le seguenti parole: «il cui giudizio finale è».*

---

**2.543**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, sostituire le parole: «il cui giudizio finale» con le seguenti: «con esito finale».*

---

**2.544**

MARITATI, AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, dopo parole: «il cui giudizio» aggiungere le seguenti: «favorevole».*

---

**2.545**

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, dopo parole: «il cui giudizio finale» aggiungere le seguenti: «, previa apposita prova attitudinale,».*

---

**2.127**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera i), al numero 6), sopprimere le parole da: «le funzioni indicate ai numeri» sino alla parole: «31 maggio 1946, n. 511».*

---

**2.133**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, lettera i), numero 6) primo periodo, sopprimere le parole: «, in possesso dei requisiti richiesti,».*

---

**2.129**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, lettera i), numero 6), sono soppresse le parole da: «, abbiano frequentato» fino a: «31 maggio 1946, n. 511;».*

---

**2.546**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole: «abbiano frequentato» fino a: «Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**2.547**

CALVI, LEGNINI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine del numero.*

---

**2.548**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, sostituire le parole: «di cui al comma 2» fino a: «della Magistratura» con le seguenti: «e le cui schede attitudinali redatte al termine del corso siano state prese in considerazione del Consiglio Superiore dalla Magistratura».*

---

**2.549**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, sopprimere le parole: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**2.550**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, le parole: «il cui giudizio finale» sono sostituite dalle seguenti: «la cui relazione finale».*

---

**2.551**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, dopo le parole: «il cui giudizio finale» inserire le parole: «, salvo che non ostino ragioni di opportunità.».*

---

**2.552**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, sostituire le parole: «valutato» con la seguente: «espresso».*

---

**2.553**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI

*Al comma 1, alla lettera i) numero 6, dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» aggiungere le seguenti: «che assegna i posti ove non ostino motivi da indicare espressamente».*



Allegato B**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra - atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione (3468)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5106 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5597 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Ministro Affari Esteri

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 (3470)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5500 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5432 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5422 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Ministro Ambiente

(Governo Berlusconi-II)

Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (3473)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5358 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 (3474)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 5545 approvato dalla Camera dei Deputati;*

On. Ramponi Luigi

Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 3553 approvato dalla Camera dei Deputati;*

On. Ascierio Filippo, De Franciscis Alessandro, Rositani Guglielmo, Gigli Nando, Barbieri Antonio, Dell'Anna Gregorio, Germanà Basilio, Leccisi Ivano, Mauro Giovanni, Naro Giuseppe, Stucchi Giacomo, Rossi Guido Giuseppe, Russo Paolo, Maceratini Giulio, Alfano Ciro, Fasano Vincenzo, Milanese Guido, Tarantino Giuseppe

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476)

(presentato in data 01/06/2005)

*C. 2011 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.2717, C.3250);*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (3464)

(presentato in data 31/05/2005)

Sen. Eufemi Maurizio, Turroni Sauro, Asciutti Franco, Modica Luciano, Moncada Gino, D'Andrea Giampaolo Vittorio, Sudano Domenico, Monticone Alberto Adalgisio, Gaburro Giuseppe, Maconi Loris Giuseppe, Meleleo Salvatore, Acciarini Maria Chiara, Gubert Renzo, Boco Stefano, Zanoletti Tomaso, De Petris Loredana, Novi Emiddio, Coviello Romualdo, Chirilli Francesco, D'Amico Natale Maria Alfonso, Ronconi Maurizio, Baio Dossi Emanuela, Forte Michele, Mancino Nicola, Falcier Luciano, Kofler Alois, Tredese Flavio, Sodano Tommaso, Iervolino Antonio, Pagliarulo Gianfranco, D'Ippolito Ida, Crema Giovanni, Del Pennino Antonio, Compagna Luigi, Salzano Francesco, Maffioli Graziano, Fasolino Gaetano, Archiutti Giacomo, Morra Carmelo, Favaro Gian Pietro  
Disposizioni per la partecipazione italiana all'anno polare internazionale (3465)

(presentato in data 01/06/2005)

Sen. Mulas Giuseppe

Delega al Governo per il riordino del settore dei trasporti marittimi e della sicurezza nei porti e nelle isole (3466)

(presentato in data 01/06/2005)

Sen. Falcier Luciano, Tredese Flavio, Archiutti Giacomo, Eufemi Maurizio, Favaro Gian Pietro, Scotti Luigi, Scarabosio Aldo, Manfredi Luigi, Ioannucci Maria Claudia, Chirilli Francesco, Izzo Cosimo Modifiche al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di nomina di ufficiali di polizia giudiziaria vice procuratori nei procedimenti penali davanti al giudice di pace (3467)

(presentato in data 01/06/2005)

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite

Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (3464)

previ pareri delle Commissioni 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data **31/05/2005**)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. Specchia Giuseppe

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396)

previ pareri delle Commissioni 11<sup>a</sup> Lavoro

(assegnato in data **01/06/2005**)

*4ª Commissione permanente Difesa*

Sen. Bonatesta Michele

Attribuzione della qualifica di «Associazione privata di interesse pubblico» all'Ente Morale che svolge attività di rappresentanza, protezione e tutela nei riguardi delle Famiglie dei Militari Caduti, in ogni tempo, nell'adempimento del dovere e per la difesa delle istituzioni democratiche e della pace (3266)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio  
(assegnato in data **01/06/2005**)

**Governmento, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 febbraio 2005, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, per l'espressione del parere. Le Commissioni permanenti 1ª, 6ª, 7ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente. Secondo quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 34 del 2005, l'atto è altresì deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'espressione del parere relativamente alle conseguenze di carattere finanziario.

**Governmento, trasmissione di documenti**

Nello scorso mese di maggio 2005 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2005, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Sono pervenute altresì copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2005, concernenti l'utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 maggio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Fabio Carducci, Gabriella Alemanno, Diego Rispoli, Antonio Tagliaferri, nell'ambito dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 20 maggio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società italiana autori ed editori - SIAE (n. 164).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità**

Nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione**

Con ordinanza 2 maggio 2005, n. 178, depositata il successivo 4 maggio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Isernia in data 12 marzo 2004 nei confronti della deliberazione del 26 novembre 2003, con la quale il Senato della Repubblica ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento civile pendente nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 19).

Il ricorso del tribunale di Isernia e l'ordinanza della Corte costituzionale sono stati notificati al Senato.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI****(Pervenute dal 26 al 31 maggio 2005)****SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 158**

- BASILE:** sulla situazione dell'ufficio postale di Niscemi (4-08107) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
- CAMBER:** sulla soppressione del collegamento ferroviario Trieste-Budapest (4-08035) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)
- CAMBURSANO:** sulla realizzazione di un interporto in Romania (4-06776) (risp. URSO, *vice ministro delle attività produttive*)
- CORTIANA:** sullo sfratto dal locale concesso al Comitato per i sopravvissuti del Vajont di Longarone (4-07674) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)  
sulla diffusione dei libri elettronici (4-08405) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- COSSIGA:** sulla SIAE (4-05891) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- DE PAOLI:** sui disservizi nelle tratte ferroviarie Piacenza-Parma-Bologna (4-07757) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)
- FLAMMIA:** sulla Bull Italia (4-06637) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)  
sulla gestione dei rifiuti in Campania (4-07758) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- MALABARBA:** sul servizio ferroviario in Lombardia (4-08033) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)
- MANFREDI ed altri:** sulla Italiana Coke di Cairo Montenotte (4-08489) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)  
sulla Italiana Coke di Cairo Montenotte (4-08490) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- MARTONE:** sul raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (4-08041) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)
- MONTAGNINO:** sul comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta (4-07742) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MORRA:** sullo smaltimento dei rifiuti in provincia di Avellino (4-07683) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- MUGNAI:** sulla diffusione presso alcune scuole di spille raffiguranti la bandiera della pace (4-07424) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

MULAS ed altri: sul Comune di Arzachena (Sassari) (4-07177) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

RIPAMONTI: sul comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese (4-07119) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ROLLANDIN: sulla linea ferroviaria Aosta-Pré St. Didier (4-08045) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)

SERVELLO: sulla concorrenza nel settore tessile (4-07859) (risp. URSO, *vice ministro delle attività produttive*)

SODANO Tommaso: sulla centrale eolica nel comune di Bisaccia (4-05825) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

su un presunto danno ambientale sulla costa ionica catanzarese (4-07879) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

TURRONI: sulla tutela del lago Trasimeno (4-05387) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

### Interpellanze

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 4-08796)

(2-00728 p.a.)

### Interrogazioni

MARTONE, TURRONI, IOVENE. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la Convenzione per la messa al bando di dodici inquinanti organici persistenti (i cosiddetti POP, persistent organic pollutants) è stata firmata da più di novanta nazioni a Stoccolma il 22 maggio 2001. Obiettivo della Convenzione è quello di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) garantendo l'eliminazione o la limitazione della produzione e dell'uso di dodici POP prioritari tra i quali i policlorobifenili, le diossine e diversi antiparassitari;

per la prima volta, con la Convenzione, viene bandita la produzione di sostanze tossiche. I dodici POP messi al bando sono: insetticidi (Aldrin, Clordano, DDT, esaclorobenzene ed altri), prodotti industriali (PCB o policlorodifenili) e sottoprodotti, cioè prodotti secondari non desiderati (diossine e furani policlorurati);

in una prima fase la convenzione mira a vietare la produzione e l'uso di nove inquinanti persistenti, nonché a limitare la produzione e l'uso (ovvero la produzione non intenzionale) di una decima sostanza; per quanto riguarda invece gli ultimi due POP, essa mira a limitarne la produzione non intenzionale;

i POP sono molto tossici e possono danneggiare la vita animale e umana anche a concentrazioni molto basse. L'esposizione ai POP è asso-

ciata a problemi come cancro, anomalie riproduttive e disturbi neurologici in animali superiori (balene, foche, aquile, orsi polari e molte altre specie, inclusi gli uomini);

i POP si ritrovano nell'aria e nel cibo. Essi circolano globalmente grazie all'«effetto cavalletta»: gli inquinanti persistenti emessi in una parte del mondo possono, attraverso ripetuti processi di evaporazione e condensazione, propagarsi per mezzo dell'aria, dell'acqua e delle specie migratrici, essere trasportati nell'atmosfera in regioni lontanissime da quelle originarie: ad esempio si possono concentrare nelle regioni artiche;

la Convenzione di Stoccolma interviene sulla scia di varie iniziative adottate a livello internazionale. Nel giugno 1998, sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la Comunità europea ha firmato il Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti (POP) nell'ambito della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979;

la Convenzione si inserisce inoltre nel contesto più ampio di una numerosa serie di trattati e convenzioni internazionali conclusi negli ultimi anni in materia ambientale, quale la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

le disposizioni della Convenzione non si applicano alle sostanze chimiche destinate alla ricerca in laboratorio e si prevede il divieto dell'importazione e dell'esportazione dei POP vietati, salvo limitate deroghe finalizzate soprattutto a procedere all'eliminazione ecologicamente corretta dei POP;

per le esportazioni verso uno Stato non firmatario, la Convenzione prevede che lo Stato importatore fornisca alla parte esportatrice una certificazione che indichi l'uso previsto della sostanza chimica e l'impegno a ridurre i residui al minimo, nonché ad adottare disposizioni per la gestione dei rifiuti, ivi comprese misure in grado di garantire l'eliminazione irreversibile della sostanza che costituisce un POP;

l'obiettivo della Convenzione è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la produzione non intenzionale dei POP. Le parti aderenti alla Convenzione sono tenute a tal fine ad elaborare un piano d'azione nazionale, regionale o subregionale, che si inserisce nel piano d'azione principale per l'attuazione della Convenzione;

dal momento che il problema dei POP travalica le frontiere dei singoli Stati, ai fini dell'attuazione della convenzione le Parti sono incoraggiate a collaborare a vari livelli, compreso quello regionale e subregionale, predisponendo il monitoraggio dell'evoluzione della presenza degli inquinanti, in riferimento all'ambiente e alla salute pubblica e favorendo la ricerca e lo sviluppo in tale settore;

nella lista dei Paesi sottoscrittori che hanno ratificato e attuato la Convenzione, Stati Uniti e Italia costituiscono assenze vistose, a maggior ragione alla luce del fatto che l'Italia aveva inserito la ratifica della Convenzione di Stoccolma tra le priorità del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se non si ritenga particolarmente urgente ratificare ed attuare la convenzione di Stoccolma al fine di dotare il nostro ordinamento di uno strumento necessario a garantire i diritti alla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente dal rischio chimico e tossicologico indotto dagli inquinati persistenti;

se non si ritenga di dover assumere, in tutte le sedi internazionali opportune, ulteriori iniziative volte ad attuare progetti internazionali finalizzati a migliorare la conoscenza sull'uso sicuro dei prodotti chimici, dei rischi connessi alla loro produzione in termini di rilascio nell'ambiente e trattamento chimico, nonché l'attuazione delle misure volte a prevenire e ridurre i rischi, anche impegnandosi a promuovere lo sviluppo coordinato di schemi nazionali per la registrazione del rilascio e trasferimento degli inquinanti che includano gli inquinanti organici persistenti, metalli pesanti ed i prodotti nocivi per la fascia di ozono;

quali iniziative si intenda assumere al fine di favorire ed accrescere l'accesso all'informazione da parte dei cittadini sui rischi connessi alla produzione e all'uso dei POP e, più in generale, dei prodotti chimici inquinanti per la salute e l'ambiente, secondo gli impegni assunti nel G8 ambiente di Genova 2001;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di appoggiare e facilitare, anche attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria, l'attuazione della Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economia in transizione.

(3-02140)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la rivista militare prevista per il 2 giugno a Roma si colloca in un momento particolarmente grave, a causa della guerra in Iraq dove è impegnato il contingente italiano;

la notte scorsa sono rimasti uccisi 4 elicotteristi italiani nei pressi della base di Nassiriya e, allo stato attuale, il Ministro non è in condizioni di riferire la dinamica precisa dell'avvenimento (incidente o abbattimento), non escludendo le condizioni tecniche dell'elicottero e quelle da stress psico-fisico dei militari;

le spese per la missione militare, da più parte contestata in Parlamento e nel paese, sono indirizzate al rafforzamento degli strumenti bellici più che alle condizioni di difesa della salute e dell'incolumità dei soldati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover decidere l'annullamento di una manifestazione come quella del 2 giugno, anche a seguito del decesso di 4 militari italiani;

quali siano i costi reali dell'organizzazione dell'evento;

se non si ritenga che dette spese sarebbero più proficuamente destinabili alle esigenze di tutela dei militari, che rischiano di essere mandati allo sbaraglio nei teatri di guerra (oggi in particolare in Afghanistan e in Iraq), spesso privi di protezioni adeguate (si veda l'inchiesta sulla contaminazione da uranio impoverito), auspicando in ogni caso l'interrogante un ritiro immediato dei contingenti italiani da tutta l'area mediorientale.

(4-08817)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

sull'aeroporto di Pisa, oltre ai civili, carabinieri e Guardia di finanza, insistono due unità aeree, di cui una dell'Aeronautica militare (46a aerobrigata) ed ora un distaccamento del raggruppamento Antares (con sede a Viterbo) dell'aviazione dell'esercito;

qualche tempo fa questo ultimo era un reparto particolarmente operativo ed accompagnava i paracadutisti sia nelle attività addestrative, sia nelle attività operative fuori area;

il reparto, che si chiamava 26° Gruppo Squadroni «Giove», assisteva ed addestrava anche reparti speciali quali incursori e corpi speciali da recupero, infiltrazione e sabotaggio; i costi per tali attività si riferivano ai mezzi che venivano utilizzati;

dal 2001 il reparto è stato ridotto ad un distaccamento ed il reparto REOS (operazioni speciali) è stato trasferito sull'aeroporto di Viterbo nel quale, poichè si registra un decollo al minuto per l'intensa attività dell'aviazione dell'esercito, non vi è la possibilità di espletare l'addestramento;

tutto ciò comporta che i paracadutisti di Pisa, ogni volta che devono lanciarsi e/o fare addestramento, da Viterbo vanno a Pisa e dopo l'addestramento rientrano, con tutto ciò che ne consegue: ore di volo di trasferimento Viterbo-Pisa-Viterbo, fogli di viaggio per il personale con relative missioni che si protraggono in caso di condizioni meteo avverse; una missione di addestramento al lancio ha un costo tre volte superiore di quando esisteva su Pisa un reparto realmente operativo;

è in programma un ampliamento dell'aeroporto di Pisa per aeronautica, Guardia di finanza e uso civile ma non per l'aviazione dell'esercito, pur essendo il punto di riferimento dell'aerobrigata (trasporto aereo), lancio paracadutisti, la base della marina (a Massa), gli incursori nella vicina Livorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga grave che un distaccamento di un reparto di volo non possenga i mezzi e gli uomini per soddisfare le normali esigenze e, non essendo in grado di offrire al personale i minimi addestrativi, si debba ricorrere a strutture private civili a costi decisamente superiori;

se risponda al vero che la causa della mancata creazione della base operativa dell'Esercito dipenda dalla presenza, nell'aeroporto di Pisa, di un magazzino dove avviene lo stoccaggio degli armamenti che vengono inviati nei teatri operativi americani.

(4-08818)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

da tempo i sindacati denunciano il rischio di un forte ridimensionamento delle posizioni operative presso il centro di assistenza al volo di Brindisi, in altri centri ed aeroporti in Italia, causato da una sempre maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro;

tutto questo, oltre che incidere sulla dotazione organica del personale del centro, si ripercuote anche sulla sicurezza dei voli;

a detta dei sindacati l'ENAV, dalla documentazione già prodotta, è pronto a tagliare il 15% dell'organico dei controllori di volo di Brindisi, pari a 20 unità lavorative;

tale argomento ha già prodotto due scioperi nazionali nel mese di maggio, con blocco quasi totale del trasporto aereo, ed altri ne produrrà nel mese di giugno,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga:

di fare chiarezza su questo problema che, se è legato alla razionalizzazione delle risorse, può essere risolto riconsiderando le eventuali spese sopportate per lo svolgimento dei convegni, gli esodi superagevolati, le consulenze varie e le eventuali assunzioni di quadri e dirigenti con remunerazioni extracontrattuali;

di dover riorganizzare un settore così delicato come l'assistenza al volo, traguardando l'efficienza e la sicurezza col riordino degli spazi aerei in Italia in modo orizzontale e non più verticale, delegando al centro di Brindisi le competenze per tutti gli spazi aerei dell'Italia meridionale, oggi condivisi col centro di Roma;

di considerare attentamente il progetto per il controllo integrato del traffico aereo presso il centro di Brindisi, che potrebbe interessare tutta l'Italia meridionale, la zona dei Balcani ed i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, interagendo con gli obiettivi del Corridoio 8.

(4-08819)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 2 giugno in tutto il paese si svolgeranno manifestazioni pacifiste contro la guerra in Iraq e per il ritiro dell'Italia dal conflitto iracheno;

anche a Catania il 2 giugno un movimento di forze pacifiste, di associazioni e di partiti ha promosso una manifestazione con presidio – corteo a Sigonella, prevedendo la conclusione dell'iniziativa davanti alla base americana dell'USAF;

la Questura di Catania, adducendo motivi riguardanti la sicurezza pubblica e la sicurezza delle installazioni militari, ha vietato lo svolgimento del corteo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'atteggiamento della Questura di Catania sia limitativo della libertà politica e del diritto di manifestare;

se non valuti che il provvedimento adottato dalla Questura di Catania sia eccessivo e finalizzato a creare artificiosamente un clima di tensione;

quali provvedimenti intenda intraprendere per garantire il diritto di manifestare a Catania, così come in tutto il paese, in vista delle numerose iniziative che si svolgeranno il 2 giugno 2005.

(4-08820)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 8.10.2004 il Consiglio comunale di Roccarainola (Napoli) ha illegittimamente revocato e annullato la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 17.11.2002 con tutti gli atti annessi e connessi, concernente l'adozione del piano regolatore generale (PRG) del Comune di Roccarainola;

che in data 2.11.2004, a seguito di notizie giunte allo scrivente relative a presunte devianze dell'adozione amministrativa finalizzate esclusivamente a favorire interessi di singoli a danno della collettività amministrata, lo stesso ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-07598;

che la Giunta provinciale di Napoli, con delibera n. 1671 del 29.12.2004, ha approvato il piano regolatore generale di Roccarainola, adottato il 17.11.2002 dall'Amministrazione De Simone, proponendone l'approvazione definitiva al Consiglio provinciale di Napoli;

che, con lo stesso atto, la Giunta provinciale ha rigettato anche l'atto deliberativo n. 25 dell'8.10.2004 del Comune di Roccarainola, ritenendolo illegittimo;

che alcuni cittadini di quest'ultimo hanno presentato ricorso al TAR della Regione Campania contro la delibera consiliare di revoca del PRG;

che, con ordinanza n. 25 del 13.01.2005, il TAR ha sospeso «per superiori interessi di ordine pubblico ...» l'efficacia esecutiva della deliberazione consiliare n. 25 dell'8.10.2004, recante «Revoca e annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 37 del 17.11.2002 con tutti gli atti annessi e connessi, concernente l'adozione del piano regolatore generale del Comune di Roccarainola – Approvazione indirizzi programmatici per nuovo piano regolatore generale da adottare», ritenendola illegittima;

che con successiva delibera dell'8.02.2005, n. 16, il Consiglio provinciale ha approvato il PRG di Roccarainola, con l'invito al Comune di produrre le controdeduzioni definitive;

che, con la delibera del 5.05.2005, i Consiglieri comunali di maggioranza hanno chiesto all'Amministrazione provinciale di Napoli di sospendere nelle more l'*iter* di approvazione dello strumento urbanistico generale adottato con delibera n. 37/2002 in relazione a quanto suesposto;

che, a parere dell'interrogante, traspare dalla richiesta la persistente volontà di attuare e favorire interessi di singoli a danno della collettività ed in particolare per consentire a taluni amministratori di ottenere vantaggi patrimoniali ed economici, diretti o indiretti, attraverso persone ai medesimi collegati;

che la conferma di quello che, ad avviso dell'interrogante, è un patto associativo affaristico-criminale è facilmente ricavabile dalla consultazione delle pratiche i cui estremi sono rilevabili nell'atto di sindacato ispettivo 4-07598 sopra richiamato,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce degli ulteriori, gravi fatti esposti in premessa, non si ritenga di indagare sull'operato degli amministratori in ordine a quanto verificatosi, al fine di accertare ogni responsabilità e di impedire il reiterarsi di atti di palese illegittimità a danno della collettività.

(4-08821)

MANFREDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

ogni anno sulla *Gazzetta Ufficiale* vengono pubblicate le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi «Modello Unico» che tutti i cittadini italiani o stranieri aventi immobili in Italia devono compilare;

fino al periodo d'imposta 2002 chiunque avesse posseduto redditi, di qualsiasi natura, superiori alle 360.000 lire era tenuto a compilare la dichiarazione dei redditi e quindi, conseguentemente, a pagare allo Stato l'IRPEF;

dallo scorso anno il limite è stato elevato a 3.000 euro, per cui chiunque non raggiunga tale limite di reddito è esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi e quindi non è tenuto a pagare l'IRPEF;

preso atto che:

il cittadino italiano in possesso di un reddito di qualsiasi natura, autonomo o da lavoro dipendente, facilmente supera la soglia di esenzione dei 3.000 euro;

lo straniero che possiede ugualmente una o più abitazioni in Italia, non percependo nel nostro territorio altro reddito se non quello immobiliare, difficilmente supera la soglia dei 3.000 euro, rientrando quindi tra i soggetti esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi;

la formulazione della norma crea, quindi, una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per eliminare tale disparità.

(4-08822)

PETERLINI, BETTA, MICHELINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

durante il comizio tenuto dall'on. Silvio Berlusconi in data 29 maggio 2005 a Bolzano un nutrito gruppo di giovani ha espresso il proprio dissenso verso le tesi esposte dal Presidente del Consiglio;

il gruppo è rimasto sempre fermo in fondo alla piazza, al di fuori dell'area transennata, senza ostacolare in alcun modo lo svolgimento della manifestazione. La protesta si è mantenuta sul piano della dialettica democratica prevedibile per manifestazioni di piazza di questo genere. Al dis-

senso del gruppo dei giovani hanno risposto – con analoghi toni – i numerosi sostenitori di Berlusconi, il tutto senza il minimo incidente e anzi, a tratti, con la reciproca ironia calcistica dell'opposto sventolio di bandiere della Juventus, dell'Inter e del Liverpool da un lato e quelle del Milan dall'altro;

a manifestazione conclusa, però, alcuni funzionari delle forze dell'ordine hanno proceduto all'identificazione di molti tra i giovani dissenzienti, un gesto che ha il sapore della intimidazione verso la possibilità di esprimere liberamente e civilmente le proprie opinioni,

si chiede di sapere:

come si giustifichi la richiesta di identificazione di giovani che hanno pacificamente espresso il loro dissenso;

se l'identificazione dei giovani sia avvenuta su specifico incarico e, se così fosse, di chi;

se non si ritenga che simili atti possano essere interpretati come intimidazione verso l'espressione di una protesta democratica ;

se non si ritenga che una democrazia si qualifichi proprio nel diritto di ogni individuo alla libertà di espressione e di opinione, principio fondamentale garantito dalla Costituzione italiana.

(4-08823)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la costruzione di un parcheggio in prossimità della basilica di S. Ambrogio a Milano, dopo quelli sotto la Darsena e nella centralissima piazza Meda, rappresenterebbe un nuovo attrattore di traffico nel pieno centro storico della città;

l'interrogante non crede sia possibile calpestare i luoghi dell'identità e della memoria civica e storico-artistica per favorire in modo ancora più massiccio ed invasivo la circolazione motorizzata;

considerato che:

bisognerebbe considerare con più attenzione anche il parere e le richieste dei cittadini, delle associazioni, dei comitati che insieme, ed a più voci, stanno faticosamente rivendicando il diritto alla qualità della vita anche nei centri urbani;

le decisioni più delicate e significative di chi amministra dovrebbero essere meditate e condivise con gli amministrati, in un'ottica di democrazia partecipata;

non si può sostenere che siano i cittadini a non amare più Milano, assistendo ad una continua crescita di graffiti sui muri della città, se poi si è costretti a partecipare a questo desolante spettacolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative il Ministro intenda prendere per verificare la possibilità di ridurre l'impatto sull'area di alto valore storico ed artistico;

se il Ministro interrogato non intenda attivare presso la Sovrintendenza una verifica della fattibilità dell'opera e della sua congruità con la preservazione dell'area.

(4-08824)

TURRONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

da molto tempo le forniture di carburante ai Comandi Stazione Forestale della Provincia di Forlì-Cesena sono state ridotte a qualche decina di euro, con la pressoché totale impossibilità da parte dei singoli Comandi Stazione a svolgere servizio sul territorio. In particolare, le forniture di carburante variano dai 60 ai 90 euro (massima fornitura) al mese per Comando Stazione;

per il mese di giugno 2005 è prevista un'ulteriore riduzione delle forniture e i Comandi Stazione si trovano pertanto nella condizione di non riuscire a mantenere gli impegni istituzionali di controllo del territorio, cui si aggiungono quelli riguardanti gli obiettivi sensibili e quelli sempre più numerosi demandati dalle Procure della Repubblica per indagini di polizia giudiziaria;

a seguito di queste carenze sempre più spesso tali organi si trovano a dover posticipare interventi richiesti dai cittadini oppure indagini di polizia giudiziaria;

gli automezzi in dotazione al corpo forestale sono nella maggior parte rappresentati da mezzi fuoristrada, che hanno un alto consumo di carburante, accresciuto dalle caratteristiche dei percorsi disagiati tipici dei luoghi dove è abitualmente richiesto l'intervento del corpo,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della insostenibile situazione delle forniture di carburante nelle zone sopra citate dell'Emilia Romagna e se analoghi disservizi siano stati segnalati in altre aree del territorio nazionale;

quali iniziative si intenda assumere al fine di porre immediatamente i singoli comandanti di stazione ed operatori in condizione di organizzare e svolgere in modo adeguato e dignitoso il proprio compito di tutela del territorio e dei cittadini, in particolare di fronte ai crimini ambientali che richiedono un corpo efficiente, all'avanguardia e in prima linea in difesa degli interessi ambientali;

quale sia il meccanismo di fornitura di carburante ai Comandi Stazione del corpo forestale dello Stato dell'Emilia-Romagna e se i fondi per l'acquisto di carburante stanziati dalla regione vengano tempestivamente distribuiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

se il Ministro non ritenga che non assegnare gli strumenti necessari al Corpo forestale dello Stato, affinché esso possa svolgere i suoi doveri di corpo di polizia ambientale, possa costituire nei fatti un indiretto sostegno alle attività criminali messe in atto nel territorio.

(4-08825)

SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –  
Premesso che:

nel maggio 2001 i coniugi Monica Avocone e Ferdinando Morelli, entrambi nati a San Giuliano di Puglia, ma residenti, per lavoro, a Montagano, hanno provveduto all'acquisto di una casa nel loro comune di origine, con l'intento di operare, nei tempi brevi, il trasferimento ed il ricongiungimento alla loro terra ed ai loro affetti familiari;

i signori Morelli-Avocone avevano fissato il loro rientro in San Giuliano di Puglia per il 31 dicembre 2003, data nella quale, per contratto, l'immobile acquistato doveva essere rilasciato dagli occupanti e consegnato ai nuovi acquirenti (appunto i medesimi signori Morelli-Avocone);

il terremoto del 31 ottobre 2002 ha modificato sostanzialmente il progetto di rientro della famiglia (padre, madre e figlia di 8 anni), la quale non ha potuto, a causa dell'evento calamitoso, perfezionare il ritorno nel paese di origine;

la famiglia di cui sopra ha dovuto sostenere enormi sacrifici per acquistare l'immobile sito in San Giuliano di Puglia, mossa dall'amore per la propria terra d'origine e in assoluta contrapposizione e controtendenza con le scelte di abbandono e di spopolamento delle aree interne del Molise;

la famiglia è stata protagonista, per molti mesi, di un chiaro «palleggiamento» tra il Sindaco di San Giuliano di Puglia e la Protezione civile, i quali, tutti insieme, sollecitati a trovare una qualche soluzione, hanno preferito un atteggiamento di chiara chiusura, rimandando la totale mancanza di soluzione alla fiscalità della normativa espressa nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3279 del 10 aprile 2003;

per tali atti istituzionali è comunque stato impedito alla famiglia Morelli-Avocone di poter usufruire di una qualche facilitazione al fine di poterle permettere il ritorno al paese di origine, soprattutto attraverso la possibilità di abitare temporaneamente una delle casette prefabbricate, liberate definitivamente dalle persone che hanno trovato soluzioni ottimali alle loro esigenze abitative, anche perché la casa acquistata, che poteva e doveva essere occupata dalla famiglia appunto a partire dal 1° gennaio 2004, è stata fortemente colpita dal sisma e, pur potendo essere ricostruita con l'utilizzo di un contributo al riassetamento, sarebbe stata di fatto potenzialmente utilizzata in un futuro di certo non prossimo;

i signori Morelli-Avocone hanno dovuto provvedere, pur in qualità di proprietari di una casa sita in San Giuliano di Puglia, ad un nuovo spostamento di residenza, a causa di lavoro, nel Comune di Santa Croce di Magliano, rispondendo di fatto ad un progetto di vita iniziato anni prima e che, nel contesto di un avvicinamento ai luoghi d'origine, aveva appunto costruito la scelta dell'acquisto di un immobile in San Giuliano di Puglia;

tale nuovo spostamento di residenza, dal Comune di Montagano a quello di Santa Croce di Magliano, ha implicato ed implica dei sostenuti costi economici ed anche di altra natura, compreso quello relativo a problemi «esistenziali» per la figliola dei coniugi Morelli-Avocone, la quale

frequenta da due anni la scuola elementare di San Giuliano di Puglia, mentre è costretta ad abitare in Santa Croce di Magliano, con l'ovvia conseguenza di una scarsissima frequentazione degli altri compagni di classe;

nel Comune di San Giuliano di Puglia si sono liberate numerose casette prefabbricate, le quali hanno avuto un'importanza fondamentale nell'emergenza, assicurando riparo alle tante famiglie colpite dal sisma le quali, lentamente, sono però, in massima parte, rientrate nelle loro case, riadattate e rese agibili;

nel Comune di San Giuliano di Puglia, pertanto, si è venuta a creare l'opportunità dell'utilizzo di una casetta prefabbricata, ormai vuota e potenzialmente disponibile ad essere assegnata alla famiglia Morelli-Avocone, che sarebbe così messa nella condizione di tornare al proprio paese di origine;

considerato che:

c'è stata una netta chiusura, da parte delle istituzioni, a venire incontro alle richieste della famiglia Morelli-Avocone ed a trovare le giuste soluzioni ad una vicenda che poteva e doveva essere condotta con altra «sensibilità» ed altra «operatività»;

la signora Monica Avocone, sentitasi inascoltata, ha il 14 maggio 2005 «perso per un attimo la pazienza» ed ha provocatoriamente, con un calcio, aperto la porta di una delle casette prefabbricate libere ed è stata perciò denunciata per «danneggiamento aggravato»;

la signora Monica Avocone non ha, però, occupato la casa, producendosi soltanto in un gesto, di certo grave, ma puramente simbolico e di protesta per una condizione che, prospettandosi complessa da parte delle istituzioni, stentava a trovare, né trova, soluzione;

da notizie raccolte un gesto analogo, ma con susseguente occupazione delle case, era stato perpetrato da altri giovani coniugi (residenti) soltanto pochi mesi prima, in altro Comune terremotato e più precisamente nel Comune di Rotello, senza conseguenze per i coniugi, che hanno di fatto mantenuto l'occupazione della casetta prefabbricata,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non intenda proporre con urgenza un'estensione delle norme legislative al fine di favorire, come nel caso della famiglia Morelli-Avocone, il ritorno nei Comuni di origine, colpiti dal terremoto, anche di quelle persone al momento dell'evento sismico non residenti, ma comunque in possesso dei requisiti di potenziale abitabilità, come di una casa già acquistata;

se non si ritenga opportuno evitare uno spopolamento evidente delle aree interne del Molise, dovuto alle cattive condizioni esistenziali, alla mancanza di lavoro, all'accanimento di una natura non generosa, alle precarietà sociali, culturali, economiche, ambientali;

cosa si intenda fare per evitare problemi insormontabili ad una famiglia di San Giuliano di Puglia che intende ricongiungersi con il territorio d'origine e con gli affetti familiari e che, invece, di fatto risulta espulsa dal contesto delle cose, dalla fiscalità delle norme, dalla posizione

fredda e non partecipativa da parte della Protezione civile e del Sindaco e dalla Giunta comunale di San Giuliano di Puglia;

quali meccanismi si intenda porre in essere per una soluzione positiva di una vicenda che non restituisce alla operatività degli enti chiamati alla tutela dei cittadini quegli elementi di intelligenza che dovrebbero costruire il futuro dei cittadini e dei territori del Molise.

(4-08826)

CAMBER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella Regione Friuli-Venezia Giulia è in vigore l'agevolazione che riguarda il contingente di gasolio agevolato per le province di Trieste e Udine istituito con l'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30.12.1991, n. 417, con scadenza al 31.12.1994, prorogata, in ultimo, con la legge finanziaria 30.12.2004, n. 311, sino al 31.12.2005: la normativa ha quindi carattere provvisorio, con proroghe che vengono disposte di anno in anno;

il Consiglio dell'Unione europea, in applicazione di specifiche direttive in materia di riordino delle agevolazioni di accisa presenti nei vari Stati membri ed in particolare della direttiva n. 2003/96/CE del 27.10.2003 (art. 18), ha espressamente autorizzato il mantenimento dell'agevolazione dell'accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Trieste e Udine stabilendo che «l'autorizzazione scade il 31.12.2006, fatto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio su proposta della Commissione»;

sulla base di ciò appare evidente che alla luce delle disposizioni vigenti, mentre la Comunità ha fissato al 31.12.2006 il termine entro cui procedere ad un riesame delle agevolazioni in atto nei vari Paesi comunitari al fine di decidere in merito alla conferma o alla soppressione delle stesse, lo Stato italiano ha previsto il mantenimento del beneficio del gasolio agevolato sino alla fine del 2005;

dalla formulazione della normativa comunitaria richiamata risulta inoltre il chiaro proposito degli organi comunitari di non considerare perentorio il termine del 31.12.2006 ma, piuttosto, quale data limite entro cui procedere ad un riesame delle agevolazioni ancora vigenti nei vari Stati al fine di pervenire, con apposito atto normativo, al generale e definitivo riordino della materia o ad un'ulteriore proroga delle agevolazioni stesse; soluzione, quest'ultima, che appare più probabile, attesa la complessità dell'analisi della situazione generale, resa ancora più problematica dal recente allargamento a 25 paesi dell'Unione europea;

è quindi presumibile la prossima attivazione di iniziative da parte della Commissione europea finalizzate ad un esame della situazione comunitaria generale ed alla conseguente formulazione al Consiglio di una proposta di riordino delle agevolazioni o, in attesa che si creino le condizioni che rendano possibile tale riordino, di una richiesta di ulteriori proroghe;

il mantenimento del regime agevolato del gasolio è di vitale importanza per l'equilibrio e lo sviluppo delle economie delle province di Trie-

ste ed Udine: infatti il recente allargamento ad Est dell'Unione europea ha determinato nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare nella provincia di Trieste, la perdita di tutte quelle attività imprenditoriali strettamente legate all'esistenza del confine;

particolari ripercussioni negative si sono registrate nel settore dell'autotrasporto locale, gravemente danneggiato dalla concorrenza dei trasportatori sloveni i quali, non più condizionati dal contingentamento dei traffici bilaterali e multilaterali, venuti meno con l'ingresso della Slovenia nella Unione europea, e scontando costi largamente inferiori a quelli sostenuti dalle aziende italiane, operano liberamente nel territorio regionale praticando prezzi talmente bassi da compromettere fortemente la sopravvivenza delle imprese di trasporto locali,

si chiede di sapere:

posta l'assoluta necessità di mantenere in vigore, per i motivi citati in premessa, il regime agevolato del gasolio per autotrazione nelle province di Trieste e Udine, quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare al fine di emanare un provvedimento legislativo che consenta la proroga del beneficio del gasolio agevolato per un congruo numero di anni o, come previsto per l'analogo regime concernente la benzina agevolata, sino all'entrata in vigore della legge di riordino prevista dalla legge 1°12.1948, n. 1438;

parallelamente, quali iniziative possano essere adottate nei confronti della Comunità europea al fine di ottenere il consenso, in sede di riesame delle agevolazioni in atto nei vari Paesi comunitari, al mantenimento del regime di gasolio agevolato per le province di Trieste e Udine.

(4-08827)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

3-02140, dei senatori Martone ed altri, sulla Convenzione per la messa al bando di dodici inquinanti organici persistenti;

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-02116, del senatore Zorzoli, sui depositi appartenenti al demanio aeronautico a Trapani.

*Errata corrige*

Nel Resoconto sommario e stenografico della 813<sup>a</sup> seduta del 31 maggio 2005, a pagina 95, sotto il titolo «Disegni di legge, assegnazione», sopprimere il secondo paragrafo.







